



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Regolamento della Corte

30 ottobre 2023

Cancelleria della Corte

Strasburgo

Nota della cancelleria

Questa edizione del regolamento della Corte contiene le modifiche dell'articolo 33 § 1 e il nuovo articolo 44F adottati dalla Corte plenaria.

Questa edizione è entrata in vigore il 30 ottobre 2023.

Tutti i testi addizionali e gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa /Corte europea dei diritti dell'uomo, 2023

Indice

Articolo 1 – Definizioni.....	1
Titolo I – Organizzazione e funzionamento della Corte	
Capitolo I – Giudici	
Articolo 2 – Calcolo della durata del mandato	3
Articolo 3 – Giuramento o dichiarazione solenne.....	3
Articolo 4 – Incompatibilità	3
Articolo 5 – Precedenza.....	3
Articolo 6 – Dimissioni.....	4
Articolo 7 – Revoca.....	4
Articolo 7A – Revoca dell’immunità.....	4
Capitolo II – Presidenza della Corte e ruolo dell’ufficio	
Articolo 8 – Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e dei vicepresidenti delle sezioni	5
Articolo 9 – Funzioni del presidente della Corte	5
Articolo 9A – Ruolo dell’ufficio.....	6
Articolo 10 – Funzioni dei vicepresidenti della Corte.....	6
Articolo 11 – Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte	6
Articolo 12 – Presidenza delle sezioni e delle camere	6
Articolo 13 – Incapacità di assumere la presidenza	7
Articolo 14 – Rappresentanza equilibrata dei sessi.....	7
Capitolo III – Cancelleria	
Articolo 15 – Elezione del cancelliere.....	8
Articolo 16 – Elezione dei cancellieri aggiunti.....	8
Articolo 17 – Funzioni del cancelliere.....	8
Articolo 18 – Organizzazione della cancelleria.....	9
Articolo 18A – Relatori non giudiziari	9
Articolo 18B – Giureconsulto	9
Capitolo IV – Funzionamento della Corte	
Articolo 19 – Sede della Corte	10
Articolo 20 – Sessioni plenarie della Corte.....	10
Articolo 21 – Altre sessioni della Corte	10
Articolo 22 – Deliberazioni	10
Articolo 23 – Votazioni	10
Articolo 23A – Decisione per tacito accordo	11
Capitolo V – Formazioni	
Articolo 24 – Composizione della Grande Camera.....	12
Articolo 25 – Costituzione delle sezioni	13

Articolo 26 – Costituzione delle camere.....	13
Articolo 27 – Comitati.....	14
Articolo 27A – Formazione di giudice unico.....	14
Articolo 28 – Impedimento, astensione o dispensa.....	15
Articolo 29 – Giudici <i>ad hoc</i>	15
Articolo 30 – Comunanza di interesse.....	16

Titolo II – Procedura

Capitolo I – Regole generali

Articolo 31 – Possibilità di deroghe particolari.....	18
Articolo 32 – Istruzioni pratiche.....	18
Articolo 33 – Pubblicità dei documenti.....	18
Articolo 34 – Uso delle lingue.....	18
Articolo 35 – Rappresentanza delle Parti contraenti.....	20
Articolo 36 – Rappresentanza dei ricorrenti.....	20
Articolo 37 – Comunicazioni, notifiche e citazioni.....	20
Articolo 38 – Osservazioni scritte.....	21
Articolo 38A – Esame delle questioni di procedura.....	21
Articolo 39 – Misure provvisorie.....	21
Articolo 40 – Comunicazione urgente di un ricorso.....	21
Articolo 41 – Ordine di trattazione dei ricorsi.....	21
Articolo 42 – Riunione ed esame contestuale di ricorsi.....	22
Articolo 43 – Cancellazione dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo.....	22
Articolo 44 – Intervento di terzi.....	22
Articolo 44A – Obbligo di collaborazione con la Corte.....	24
Articolo 44B – Inosservanza di un’ordinanza della Corte.....	24
Articolo 44C – Mancanza di partecipazione effettiva.....	24
Articolo 44D – Divieto di rappresentanza o di assistenza di parti dinanzi alla Corte..	24
Articolo 44E – Non mantenimento di un ricorso.....	25
Articolo 44F – Trattazione dei documenti estremamente sensibili.....	25

Capitolo II – Introduzione dell’istanza

Articolo 45 – Firme.....	27
Articolo 46 – Contenuto di un ricorso presentato da uno Stato.....	27
Articolo 47 – Contenuto di un ricorso individuale.....	27

Capitolo III – Giudici relatori

Articolo 48 – Ricorsi presentati da uno Stato.....	30
Articolo 49 – Ricorsi individuali.....	30
Articolo 50 – Procedura dinanzi alla Grande Camera.....	30

Capitolo IV – Procedura di esame della ricevibilità

Ricorsi presentati da uno Stato

Articolo 51 – Assegnazione dei ricorsi e successiva procedura.....	31
--	----

Ricorsi individuali	
Articolo 52 – Assegnazione di un ricorso a una sezione.....	31
Articolo 52A – Procedura dinanzi al giudice unico	31
Articolo 53 – Procedura dinanzi a un comitato	32
Articolo 54 – Procedura dinanzi a una camera	32
Articolo 54A – Esame congiunto della ricevibilità e del merito	33
Ricorsi presentati dagli Stati e ricorsi individuali	
Articolo 55 – Eccezioni di irricevibilità.....	33
Articolo 56 – Decisione della camera	33
Articolo 57 – Lingua della decisione	34
Capitolo V – Procedura successiva alla decisione sulla ricevibilità	
Articolo 58 – Ricorsi presentati da uno Stato.....	35
Articolo 59 – Ricorsi individuali	35
Articolo 60 – Domanda di equa soddisfazione.....	35
Articolo 61 – Procedura della sentenza pilota	35
Articolo 62 – Composizione amichevole	36
Articolo 62A – Dichiarazione unilaterale.....	37
Capitolo VI – Udienza	
Articolo 63 – Pubblicità delle udienze	38
Articolo 64 – Direzione del dibattimento	38
Articolo 65 – Mancata comparizione	38
Articolo 70 – Resoconto delle udienze	38
Capitolo VII – Procedura dinanzi alla Grande Camera	
Articolo 71 – Applicabilità delle disposizioni procedurali	40
Articolo 72 – Dichiarazione di incompetenza a favore della Grande Camera.....	40
Articolo 73 – Rinvio alla Grande Camera su istanza di una delle parti.....	40
Capitolo VIII – Sentenze	
Articolo 74 – Contenuto della sentenza	41
Articolo 75 – Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione	41
Articolo 76 – Lingua della sentenza.....	42
Articolo 77 – Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza.....	42
Articolo 79 – Domanda di interpretazione di una sentenza	42
Articolo 80 – Domanda di revisione di una sentenza.....	42
Articolo 81 – Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze.....	43
Capitolo IX – Pareri consultivi a titolo degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione	
Articolo 82	44
Articolo 83	44
Articolo 84	44
Articolo 85	44
Articolo 86	44

Articolo 87	44
Articolo 88	45
Articolo 89	45
Articolo 90	45
Capitolo X – Pareri consultivi a titolo del Protocollo n. 16 alla Convenzione	
Articolo 91 – Generalità	46
Articolo 92 – Presentazione di una richiesta di parere consultivo.....	46
Articolo 93 – Esame di una richiesta da parte del collegio	46
Articolo 94 – Procedura conseguente all’accettazione da parte del collegio di una richiesta di parere consultivo.....	47
Articolo 95 – Spese relative alla procedura di parere consultivo e gratuito patrocinio	48
Capitolo XI – Procedure ai sensi dell’articolo 46 §§ 3, 4 e 5 della Convenzione	
Procedura ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione	
Articolo 96	49
Articolo 97	49
Articolo 98	49
Procedura ai sensi dell’articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione	
Articolo 99	49
Articolo 100	50
Articolo 101	50
Articolo 102	50
Articolo 103	50
Articolo 104	50
Capitolo XIA – Pubblicazione delle sentenze, delle decisioni e dei pareri consultivi	
Articolo 104A – Pubblicazione nella banca dati giurisprudenziali della Corte	51
Articolo 104B – Cause guida.....	51
Capitolo XII – Gratuito patrocinio	
Articolo 105	52
Articolo 106	52
Articolo 107	52
Articolo 108	52
Articolo 109	52
Articolo 110	53
Titolo III – Disposizioni transitorie	
Articolo 111 – Rapporti tra la Corte e la Commissione	54
Articolo 112 – Procedura dinanzi a una camera e alla Grande Camera.....	54
Articolo 113 – Concessione del gratuito patrocinio	54
Articolo 114 – Domanda di revisione di una sentenza.....	55

Titolo IV – Clausole finali

Articolo 115 – Sospensione di un articolo	56
Articolo 116 – Emendamento di un articolo	56
Articolo 117 – Entrata in vigore del regolamento	56

Allegato al regolamento (relativo alle indagini)

Articolo A1 – Provvedimenti istruttori	58
Articolo A2 – Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori	58
Articolo A3 – Mancata comparizione davanti a una delegazione	58
Articolo A4 – Svolgimento della procedura dinanzi a una delegazione	59
Articolo A5 – Citazione di testimoni, esperti e altre persone a comparire dinanzi a una delegazione	59
Articolo A6 – Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni e degli esperti sentiti da una delegazione	59
Articolo A7 – Audizione di testimoni, esperti o altre persone da parte di una delegazione	60
Articolo A8 – Resoconto delle audizioni svolte da una delegazione	60

Istruzioni pratiche

Domande di misure provvisorie	61
Introduzione dell'istanza	63
Osservazioni scritte	66
Domande di equa soddisfazione	69
L'invio elettronico protetto di documenti da parte del governo	74
Domande di anonimato	76
L'invio elettronico di documenti da parte del ricorrente	77
Trattamento dei ricorsi in caso di grande afflusso	79
Domande presentate in base all'articolo 43 della Convenzione	80
Intervento di terzi ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16	81

La Corte europea dei diritti dell'uomo,

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli,

Adotta il presente regolamento:

Articolo 1¹ – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e salvo che dal contesto non si evinca il contrario:

- a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli;
- b) l'espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti dell'uomo riunita in assemblea plenaria;
- c) l'espressione «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione;
- d) il termine «sezione» indica una camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato in virtù dell'articolo 25 b) della Convenzione, e l'espressione «presidente della sezione» indica il giudice eletto presidente di detta sezione dalla Corte plenaria in virtù dell'articolo 25 c) della Convenzione;
- e) il termine «camera» indica una camera di sette giudici costituita in virtù dell'articolo 26 § 1 della Convenzione, e l'espressione «presidente della camera» indica il giudice che presiede tale «camera»;
- f) il termine «comitato» indica un comitato di tre giudici costituito in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione, e l'espressione «presidente del comitato» indica il giudice che presiede tale comitato;
- g) l'espressione «composizione di giudice unico» indica una composizione costituita in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione;
- h) il termine «Corte» indica indistintamente la Corte plenaria, la Grande Camera, una sezione, una camera, un comitato, un giudice unico o il collegio di cinque giudici indicato nell'articolo 43 § 2 della Convenzione e nell'articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione;
- i) l'espressione «giudice *ad hoc*» indica la persona scelta in applicazione dell'articolo 26 § 4 della Convenzione e conformemente all'articolo 29 del presente regolamento per fare parte della Grande Camera o di una camera;
- j) i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e i giudici *ad hoc*;
- k) l'espressione «giudice relatore» indica un giudice nominato per assolvere i compiti previsti dagli articoli 48 e 49 del presente regolamento;
- l) il termine «relatore non giudiziario» indica un membro della cancelleria incaricato di assistere la Corte nella formazione di giudice unico prevista dall'articolo 24 § 2 della Convenzione;
- m) il termine «delegato» indica un giudice nominato dalla camera per fare parte di una delegazione; l'espressione «capo della delegazione» indica il delegato nominato dalla camera per dirigere la propria delegazione;

1. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003, il 13 novembre 2006 e il 19 settembre 2016.

- n) il termine «delegazione» indica un organo composto da delegati, membri della cancelleria e ogni altra persona nominata dalla camera per assistere la delegazione;
- o) il termine «cancelliere» indica, a seconda del contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una sezione;
- p) i termini «parte» e «parti» indicano:
- le Parti contraenti ricorrenti o convenute;
 - il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione;
- q) l'espressione «terzo interveniente» indica la Parte contraente o la persona interessata o il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa che, come previsto nell'articolo 36 §§ 1, 2 e 3 della Convenzione e nell'articolo 3 del Protocollo n. 16, ha esercitato il proprio diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare a un'udienza, o è stata/o invitata/o a farlo;
- r) i termini «udienza» e «udienze» indicano i dibattimenti aventi ad oggetto la ricevibilità e/o il merito di un ricorso, una domanda di revisione o di parere consultivo, una domanda di interpretazione presentata da una parte o dal Comitato dei Ministri, o una questione di inadempimento che possa essere sottoposta alla Corte in virtù dell'articolo 46 § 4 della Convenzione;
- s) l'espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
- t) i termini «vecchia Corte» e «Commissione» indicano rispettivamente la Corte europea e la Commissione europea dei diritti dell'uomo costituite in virtù del vecchio articolo 19 della Convenzione.

Titolo I – Organizzazione e funzionamento della Corte

Capitolo I – Giudici

Articolo 2¹ – Calcolo della durata del mandato

1. Quando il seggio è vacante alla data dell'elezione del giudice, o quando l'elezione ha luogo meno di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, che deve avvenire entro tre mesi dalla data dell'elezione.
2. Quando l'elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diviene vacante.
3. Ai sensi dell'articolo 23 § 2 della Convenzione, il giudice eletto resta in carica fino al momento in cui il suo successore presta il giuramento o rende la dichiarazione previsti nell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3 – Giuramento o dichiarazione solenne

1. Prima di entrare in carica, in occasione della prima seduta della Corte plenaria alla quale assiste o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, ogni giudice eletto deve prestare il seguente giuramento o rendere la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni di giudice con onore, indipendenza e imparzialità, e che rispetterò la segretezza delle deliberazioni.»

2. Di quanto precede è redatto verbale.

Articolo 4² – Incompatibilità

1. In virtù dell'articolo 21 § 4 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non possono esercitare alcuna attività politica o amministrativa, né alcuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza e di imparzialità o con la disponibilità richiesta da un'attività esercitata a tempo pieno. Ogni giudice dichiara al presidente della Corte eventuali attività supplementari. In caso di disaccordo tra il Presidente e il giudice interessato, ogni questione sollevata è definita dalla Corte plenaria.
2. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato prima della data in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato successivamente alla data in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni, prima che siano decorsi due anni da tale data.

Articolo 5³ – Precedenza

1. I giudici eletti prendono posto dopo il presidente e i vicepresidenti della Corte e dopo i presidenti di sezione, in ordine di data di assunzione dell'incarico a norma dell'articolo 2 §§ 1 e 2 del presente regolamento.

1. Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.
2. Come modificato dalla Corte il 29 marzo 2010 e il 1° giugno 2015.
3. Come modificato dalla Corte il 14 maggio 2007.

2. I vicepresidenti della Corte eletti nel medesimo giorno prendono posto in ordine di durata delle funzioni svolte in qualità di giudice. In caso di pari durata, essi prendono posto in ordine di età anagrafica. La stessa regola vale per i presidenti di sezione.
3. I giudici che hanno svolto le loro funzioni per il medesimo lasso di tempo prendono posto in ordine di età anagrafica.
4. I giudici *ad hoc* prendono posto in ordine di età, dopo i giudici eletti.

Articolo 6 – Dimissioni

Le dimissioni di un giudice vengono indirizzate al presidente della Corte, il quale le trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Fatta salva l'applicazione degli articoli 24 § 4 *in fine* e 26 § 3 del presente regolamento, le dimissioni comportano la vacanza del seggio.

Articolo 7 – Revoca¹

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo qualora gli altri giudici eletti in carica, riuniti in sessione plenaria, decidano, a maggioranza di due terzi, che egli non soddisfa più le condizioni richieste. La procedura di revoca può essere proposta da qualsiasi giudice. Il giudice interessato deve avere accesso ai documenti relativi all'avvio della procedura di revoca e deve essere sentito dalla Corte plenaria. Egli non ha accesso ai documenti relativi allo svolgimento della procedura dinanzi alla Corte plenaria, non assiste alle deliberazioni e non partecipa al voto nell'ambito della procedura di revoca.

Articolo 7A² – Revoca dell'immunità

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Sesto Protocollo all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, la Corte plenaria ha competenza esclusiva per pronunciare la revoca dell'immunità di un giudice. Tale decisione deve essere adottata dalla maggioranza assoluta dei giudici eletti in carica, ad eccezione del giudice interessato dalla domanda di revoca dell'immunità. Il giudice interessato deve avere accesso ai documenti relativi all'avvio della procedura di revoca della sua immunità, e deve essere sentito dalla Corte plenaria. Egli non ha accesso ai documenti relativi allo svolgimento della procedura dinanzi alla Corte plenaria, e non assiste alle deliberazioni né partecipa al voto nell'ambito della procedura di revoca della sua immunità.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura relativa all'esame di una questione legata all'immunità di cui godono i coniugi e i figli minorenni dei giudici ai sensi dell'articolo 2 del Sesto Protocollo all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, nonché all'immunità di cui godono i giudici dopo la fine del loro mandato ai sensi dell'articolo 3 del Sesto Protocollo all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

1. Come modificato dalla Corte il 23 giugno 2023.
2. Inserito dalla Corte il 23 giugno 2023.

Capitolo II¹ – Presidenza della Corte e ruolo dell'ufficio

Articolo 8² – Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e dei vicepresidenti delle sezioni

1. La Corte plenaria elegge il suo presidente e i suoi due vicepresidenti per un periodo di tre anni, e i presidenti di sezione per un periodo di due anni; tali periodi non possono oltrepassare la durata del mandato di giudice degli interessati.
2. Ogni sezione elegge inoltre un vicepresidente per un periodo di due anni, periodo che non può oltrepassare la durata del mandato di giudice dell'interessato.
3. Un giudice, eletto a norma dei precedenti paragrafi 1 o 2, può essere rieletto una sola volta per le medesime funzioni.
4. I presidenti e i vicepresidenti continuano a esercitare le loro funzioni fino all'elezione dei loro successori.
5. Le elezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede ad uno o più turni di scrutinio supplementari, finché un candidato avrà ottenuto la maggioranza assoluta. All'esito del primo turno, tutti i candidati che hanno ottenuto meno di cinque voti sono eliminati, e lo scrutinio prosegue tra i restanti candidati. Se nessun candidato ha ottenuto meno di cinque voti all'esito del primo turno, il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti è eliminato. All'esito di ciascuno dei turni successivi, il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti è eliminato. Se più di un candidato si trova in questa situazione, è eliminato solo il candidato che viene per ultimo nell'ordine di precedenza di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Se restano in lizza solo due candidati e nessuno di loro ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi all'esito di due turni di scrutinio, è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, ad esclusione delle schede bianche e delle schede nulle, all'esito del successivo turno di scrutinio. In caso di parità di voti tra due candidati nello scrutinio finale, la preferenza è accordata al giudice che ha la precedenza ai sensi del citato articolo 5.
6. Le regole fissate nel paragrafo precedente si applicano alle elezioni di cui al paragrafo 2 di questo articolo. Tuttavia, qualora sia necessario più di uno scrutinio affinché uno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta, soltanto il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti è eliminato al termine di ogni scrutinio.

Articolo 9 – Funzioni del presidente della Corte

1. Il presidente della Corte dirige i lavori e i servizi della Corte. Il presidente rappresenta la Corte assicurando, in particolare, le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa.
2. Egli presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.
3. Il presidente non partecipa all'esame delle cause trattate dalle camere, a meno che non sia il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata.

1. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

2. Come modificato dalla Corte il 7 novembre 2005, il 20 febbraio 2012, il 14 gennaio 2013, il 14 aprile 2014, il 1° giugno 2015, il 19 settembre 2016, il 2 giugno 2021 e il 30 maggio 2022.

Articolo 9A¹ – Ruolo dell'ufficio

1. a) La Corte è dotata di un ufficio, composto dal presidente e dai vicepresidenti della Corte e dai presidenti di sezione. Il vicepresidente della Corte o il presidente di sezione impossibilitati ad assistere ad una riunione dell'ufficio sono sostituiti dal vicepresidente della sezione o, in mancanza, dal componente della sezione che prende posto immediatamente dopo ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
- b) L'ufficio può invitare ad una delle sue riunioni ogni altro componente della Corte o ogni altra persona di cui ritenga necessaria la presenza.
2. L'ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.
3. L'ufficio ha il compito di assistere il presidente nello svolgimento delle sue funzioni di direzione del lavoro e dei servizi della Corte. A tale scopo, il presidente può sottoporre all'ufficio qualsiasi questione amministrativa o extragiudiziaria che rientri nella sua competenza.
4. L'ufficio agevola altresì il coordinamento tra le sezioni della Corte.
5. Il presidente può consultare l'ufficio prima di impartire istruzioni pratiche ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali formulate dal cancelliere ai sensi dell'articolo 17 § 4 del presente regolamento.
6. L'ufficio può presentare rapporto su ogni questione alla Corte plenaria, alla quale può altresì sottoporre delle proposte.
7. Di ogni riunione dell'ufficio è redatto e distribuito ai giudici un resoconto nelle due lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell'ufficio è nominato dal cancelliere d'intesa con il presidente.

Articolo 10 – Funzioni dei vicepresidenti della Corte

I vicepresidenti della Corte assistono il presidente della Corte, lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, ovvero su sua richiesta, e svolgono inoltre le funzioni di presidenti di sezione.

Articolo 11 – Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte

In caso di simultaneo impedimento del presidente e dei vicepresidenti della Corte, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza è assunta da uno dei presidenti di sezione ovvero, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l'ordine di precedenza stabilito nell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 12² – Presidenza delle sezioni e delle camere

I presidenti delle sezioni presiedono le sedute della sezione e delle camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle sezioni. I vicepresidenti delle sezioni li sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza della sezione, ovvero su richiesta del presidente della sezione. In mancanza, i membri della sezione e delle camere li sostituiscono, secondo l'ordine di precedenza stabilito nell'articolo 5 del presente regolamento.

1. Inserito dalla Corte il 7 luglio 2003.

2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

Articolo 13¹ – Incapacità di assumere la presidenza

I membri della Corte non possono assumere la presidenza in una causa nella quale è parte una Parte contraente di cui sono cittadini o a titolo della quale sono stati eletti, ovvero in una causa alla quale partecipano in qualità di giudice nominato a norma dell'articolo 29 § 1 a) o dell'articolo 30 § 1 del presente regolamento.

Articolo 14 – Rappresentanza equilibrata dei sessi

Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica finalizzata a un'equilibrata rappresentanza dei sessi.

1. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

Capitolo III – Cancelleria

Articolo 15¹ – Elezione del cancelliere

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della massima considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche, nonché l'esperienza, richieste per l'esercizio delle funzioni.
2. Il cancelliere è eletto per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile; può essere sollevato dalle sue funzioni solo qualora i giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l'interessato non soddisfa più le condizioni richieste. Quest'ultimo deve prima essere sentito dalla Corte plenaria. La procedura di revoca può essere proposta da qualsiasi giudice.
3. Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede a uno o più scrutini supplementari fino a quando un candidato non ottenga la maggioranza assoluta. All'esito di ciascuna votazione, tutti i candidati che hanno ottenuto meno di cinque voti sono eliminati. Se più di due candidati che hanno ottenuto almeno cinque voti restano ancora in lizza, è eliminato anche colui che ha ottenuto il minor numero di voti. In caso di parità di voti in uno scrutinio supplementare, la preferenza è accordata anzitutto al candidato di sesso femminile, se presente, e quindi al candidato più anziano.
4. Prima di entrare in carica, il cancelliere, dinanzi alla Corte plenaria o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, deve prestare il seguente giuramento o rendere la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò con piena lealtà, riservatezza e coscienza le funzioni che mi sono state affidate nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo.»

Di quanto precede è redatto verbale.

Articolo 16² – Elezione dei cancellieri aggiunti

1. La Corte plenaria elegge anche uno o più cancellieri aggiunti nelle condizioni, nel modo e per la durata di cui all'articolo precedente. La procedura prevista per la revoca del cancelliere si applica anche alla revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta previamente il cancelliere.
2. Prima di entrare in carica, il cancelliere aggiunto, dinanzi alla Corte plenaria o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, deve prestare un giuramento o rendere una dichiarazione simili a quelli previsti per il cancelliere. Di quanto precede è redatto verbale.

Articolo 17 – Funzioni del cancelliere

1. Il cancelliere assiste la Corte nell'adempimento delle sue funzioni ed è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della Corte.
2. Il cancelliere custodisce gli archivi della Corte e funge da intermediario nelle comunicazioni e notificazioni indirizzate alla medesima o da essa provenienti, in relazione alle cause promosse o da promuovere dinanzi ad essa.

1. Come modificato dalla Corte il 14 aprile 2014.
2. Come modificato dalla Corte il 14 aprile 2014.

3. Il cancelliere, fatto salvo l'obbligo di riservatezza connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull'attività della Corte, in particolare a quelle formulate dalla stampa.
4. Il funzionamento della cancelleria è disciplinato da istruzioni generali predisposte dal cancelliere e approvate dal presidente della Corte.

Articolo 18¹ – Organizzazione della cancelleria

1. La cancelleria è composta dalle cancellerie di sezione, in numero pari a quello delle sezioni costituite dalla Corte, e dai servizi necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.
2. Il cancelliere di sezione assiste quest'ultima nell'adempimento delle sue funzioni, e può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di sezione.
3. Gli operatori di cancelleria sono nominati dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della Corte. La nomina del cancelliere e dei cancellieri aggiunti è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Articolo 18A² – Relatori non giudiziari

1. Nelle sedute in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non giudiziari, che agiscono sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.
2. I relatori non giudiziari sono nominati dal presidente della Corte su proposta del cancelliere. I cancellieri di sezione e i cancellieri aggiunti di sezione di cui all'articolo 18 § 2 del presente regolamento svolgono di diritto le funzioni di relatori non giudiziari.

Articolo 18B³ – Giureconsulto

Ai fini della qualità e della coerenza della sua giurisprudenza, la Corte è assistita da un giureconsulto, che fa parte della cancelleria e fornisce pareri e informazioni, in particolare ai collegi giudicanti e ai membri della Corte.

1. Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.
2. Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e modificato il 14 gennaio 2013.
3. Inserito dalla Corte il 23 giugno 2014.

Capitolo IV – Funzionamento della Corte

Articolo 19 – Sede della Corte

1. La Corte ha sede a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa. Tuttavia, qualora lo ritenga utile, la Corte può esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. La Corte può decidere, in ogni fase dell'istruzione di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi membri conduca un'indagine o svolga compiti diversi in altri luoghi.

Articolo 20 – Sessioni plenarie della Corte

1. Su convocazione del suo presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria ogni volta che lo richiede l'esercizio delle funzioni che le competono ai sensi della Convenzione e del presente regolamento. Il presidente procede a tale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiede, e in ogni caso una volta l'anno per l'esame di questioni amministrative.
2. Ai fini del funzionamento della Corte plenaria è necessario il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica.
3. Se non viene raggiunto il quorum, il presidente aggiorna la seduta.

Articolo 21 – Altre sessioni della Corte

1. La Grande Camera, le camere e i comitati si riuniscono in modo permanente. Tuttavia, su proposta del suo presidente, la Corte stabilisce ogni anno i periodi di sessione.
2. Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le camere possono essere convocate dal loro presidente in caso di urgenza.

Articolo 22 – Deliberazioni

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le deliberazioni restano segrete.
2. Solo i giudici prendono parte alle deliberazioni. In camera di consiglio sono presenti il cancelliere o la persona nominata per sostituirlo, nonché gli altri operatori della cancelleria e gli interpreti di cui risulti necessaria l'assistenza. Non possono essere ammesse altre persone, se non in virtù di una decisione speciale della Corte.
3. Prima del voto su una questione sottoposta alla Corte, il presidente può invitare i giudici a esprimere la loro opinione.

Articolo 23 – Votazioni

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità si procede a una nuova votazione e, nel caso vi sia ancora parità, prevale il voto del presidente. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.
2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle camere sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai giudici effettivi. Le astensioni non sono ammesse per le votazioni definitive sulla ricevibilità o sul merito di una causa.

3. Di norma le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il presidente può decidere di procedere a una votazione per appello nominale in ordine inverso di precedenza.

4. Ogni questione sottoposta al voto è formulata in termini precisi.

Articolo 23A¹ – Decisione per tacito accordo

Quando la Corte deve deliberare su una questione di procedura o su qualsiasi altra questione al di fuori di una riunione programmata, il presidente può dare istruzione di far circolare fra i giudici un progetto di decisione e di stabilire un termine entro il quale i medesimi possano formulare osservazioni. In assenza di obiezioni da parte dei giudici, la proposta si ritiene adottata alla scadenza del predetto termine.

1. Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

Capitolo V – Formazioni

Articolo 24¹ – Composizione della Grande Camera

1. La Grande Camera è composta da diciassette giudici e da almeno tre giudici supplenti.
2. a) Fanno parte della Grande Camera il presidente e i vicepresidenti della Corte, nonché i presidenti delle sezioni. Il vicepresidente della Corte, o il presidente di una sezione, che non possa essere presente a una seduta della Grande Camera, viene sostituito dal vicepresidente della sezione interessata.
b) Il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata o, se del caso, il giudice nominato conformemente agli articoli 29 o 30 del presente regolamento è membro di diritto della Grande Camera, ai sensi dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione.
c) All'esame delle cause che sono deferite alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione non prende parte alcuno dei giudici di cui era composta la camera che ha emesso la sentenza relativa alla causa rinviata, ad eccezione del presidente di detta camera e del giudice intervenuto a titolo dello Stato parte interessato, né alcuno dei giudici che hanno fatto parte della camera o delle camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso.
d) I giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che le viene deferita una causa sono nominati fra i giudici restanti mediante estrazione a sorte effettuata dal presidente della Corte alla presenza del cancelliere. Le modalità di estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, la quale vigila affinché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata, che rifletta la diversità dei sistemi giuridici delle Parti contraenti.
e) Per l'esame di una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 46 § 4 della Convenzione, la Grande Camera comprende, oltre ai giudici citati nel paragrafo 2 a) e b) del presente articolo, i membri del comitato o della camera che ha emesso la sentenza in questione. Nel caso la sentenza sia stata emessa da una Grande Camera, quest'ultima è composta dagli stessi giudici. In tutti i casi, compresi quelli in cui è impossibile riunire la Grande Camera iniziale, i giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera sono nominati conformemente al paragrafo 2 d) del presente articolo.
f) Quando esamina una domanda di parere consultivo ai sensi dell'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a) e d) del presente articolo.
g) Quando esamina una domanda di parere consultivo presentata ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a), b) e d) del presente articolo, e comprende il giudice nominato in qualità di giudice relatore in applicazione dell'articolo 93 § 1.1 b) del presente regolamento.
3. I giudici che non possono essere presenti vengono sostituiti dai giudici supplenti secondo l'ordine di nomina previsto dal paragrafo 2 d) del presente articolo. Fino a quando non si sia provveduto alla sostituzione dei giudici interessati, i giudici supplenti non possono partecipare al voto.
4. I giudici e i giudici supplenti nominati conformemente alle disposizioni precedenti partecipano ai lavori fino alla conclusione del procedimento. Alla scadenza del loro mandato, essi continuano a partecipare alla trattazione della causa se ne hanno già esaminato il merito. Queste disposizioni si applicano anche alla procedura relativa ai pareri consultivi.

1. Come modificato dalla Corte l'8 dicembre 2000, il 13 dicembre 2004, il 4 luglio 2005, il 7 novembre 2005, il 29 maggio 2006, il 13 novembre 2006, il 6 maggio 2013, il 19 settembre 2016 e l'11 ottobre 2021.

5. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamato a esaminare una domanda di rinvio presentata ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione è composto:

- dal presidente della Corte; se il presidente della Corte ha un impedimento, viene sostituito dal vicepresidente secondo l'ordine di precedenza;
- da due presidenti di sezione, nominati a rotazione; in caso di impedimento, il presidente di sezione così nominato viene sostituito dal vicepresidente della sua sezione;
- da due giudici nominati a rotazione tra i giudici eletti nelle restanti sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi;
- da almeno due giudici supplenti nominati a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.

b) Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non comprende alcun giudice che abbia preso parte all'esame della ricevibilità o del merito della causa in questione.

c) Un giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata da una domanda di rinvio, ovvero cittadino di tale Parte, non può partecipare al collegio quando quest'ultimo esamina la domanda. Allo stesso modo, un giudice eletto nominato in virtù degli articoli 29 o 30 del presente regolamento non può partecipare all'esame della domanda.

d) Un membro del collegio che abbia un impedimento per uno dei motivi previsti dai commi b) o c) è sostituito da un giudice supplente nominato a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.

e) Quando esamina una domanda di parere consultivo presentata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, il collegio è costituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 93 del presente regolamento.

Articolo 25 – Costituzione delle sezioni

1. Le camere previste nell'articolo 25 b) della Convenzione (e denominate «sezioni» nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del presidente, per un periodo di tre anni a decorrere dall'elezione dei titolari delle funzioni presidenziali di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Vi sono almeno quattro sezioni.

2. Ogni giudice è membro di una sezione. La composizione delle sezioni deve essere equilibrata sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista della rappresentanza dei sessi, e deve tener conto dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

3. Quando un giudice cessa di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come membro della sezione.

4. Se le circostanze lo richiedono, il presidente della Corte può eccezionalmente apportare modifiche alla composizione delle sezioni.

5. Su proposta del presidente, la Corte plenaria può costituire una sezione supplementare.

Articolo 26¹ – Costituzione delle camere

1. Le camere di sette giudici previste nell'articolo 26 § 1 della Convenzione per l'esame delle cause sottoposte alla Corte sono costituite come segue a partire dalle sezioni.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, e il 6 maggio 2013.

a) Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 28 § 4, ultima frase, del presente regolamento, per l'esame di ciascuna causa la camera comprende il presidente della sezione e il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata. Se non è membro della sezione alla quale il ricorso è stato assegnato ai sensi degli articoli 51 o 52 del presente regolamento, tale giudice è membro di diritto della camera, ai sensi dell'articolo 26 § 4 della Convenzione. Nel caso in cui detto giudice non possa partecipare o si astenga, si applica l'articolo 29 del presente regolamento.

b) Gli altri membri della camera sono nominati dal presidente della sezione a rotazione fra i membri della medesima.

c) I membri della sezione che non sono nominati in tal modo partecipano all'esame della causa in qualità di supplenti.

2. Il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata o, se del caso, il giudice eletto o il giudice *ad hoc* nominato ai sensi degli articoli 29 o 30 del presente regolamento, può essere esonerato dal presidente della camera dall'assistere alle riunioni relative alle questioni preparatorie o procedurali. A tali riunioni parteciperà il primo giudice supplente.

3. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice continua a esaminare le cause per le quali ha partecipato all'esame nel merito.

Articolo 27¹ – Comitati

1. In applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione sono costituiti dei comitati di tre giudici appartenenti alla stessa sezione. Dopo aver consultato i presidenti delle sezioni, il presidente della Corte decide il numero di comitati da creare.

2. I comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, a rotazione tra i membri di ogni sezione, ad eccezione del presidente.

3. I membri della sezione, incluso il presidente della medesima, che non sono membri di un comitato, possono, ove necessario, essere chiamati a partecipare, e possono inoltre sostituire i membri impossibilitati a partecipare.

4. Il comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza nella sezione.

Articolo 27A² – Formazione di giudice unico

1. I giudici unici sono istituiti in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione. Dopo aver consultato l'ufficio, il presidente della Corte decide il numero di giudici unici da istituire e procede alle nomine richieste a titolo di una o più Parti contraenti.

2. Alla seduta partecipano inoltre, in qualità di giudici unici:

a) i presidenti di sezione, quando esercitano le competenze loro attribuite dall'articolo 54 §§ 2 b) e 3 del presente regolamento;

b) i vicepresidenti di sezione nominati per decidere sulle domande di misure provvisorie conformemente all'articolo 39 § 4 del presente regolamento.

3. Conformemente all'articolo 26 § 3 della Convenzione, un giudice non può deliberare in qualità di giudice unico su un ricorso proposto contro la Parte contraente a titolo della quale è stato eletto.

1. Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 16 novembre 2009.

2. Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e modificato il 14 gennaio 2013 e il 9 settembre 2019.

Inoltre, un giudice non può deliberare in qualità di giudice unico su un ricorso proposto contro una Parte contraente di cui è cittadino.

4. I giudici unici sono nominati per un periodo di dodici mesi. Essi continuano ad espletare gli altri incarichi nelle sezioni di cui fanno parte, ai sensi dell'articolo 25 § 2 del presente regolamento.

5. In applicazione dell'articolo 24 § 2 della Convenzione, ogni giudice unico delibera con l'assistenza di un relatore non giudiziario.

Articolo 28¹ – Impedimento, astensione o dispensa

1. Il giudice che non possa partecipare alle sedute per le quali è convocato lo comunica al presidente della camera nel più breve tempo possibile.

2. Un giudice non può partecipare all'esame di una causa:

a) se ha un interesse personale nella medesima, ad esempio un rapporto personale o professionale, coniugale, genitoriale o di parentela stretta, o un legame di subordinazione con una qualsiasi delle parti;

b) se è precedentemente intervenuto nella causa in qualità di agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona che abbia un interesse nella causa ovvero, a livello nazionale o internazionale, come membro di un'altra autorità giudiziaria o commissione di inchiesta, o a qualsiasi altro titolo;

c) se, mentre è giudice *ad hoc* o ex giudice eletto ancora in carica ai sensi dell'articolo 26 § 3 del presente regolamento, si impegna in un'attività politica o amministrativa, ovvero in un'attività professionale incompatibile con la sua indipendenza o imparzialità;

d) se ha espresso in pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione, per iscritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, delle opinioni che oggettivamente pregiudicano la sua imparzialità;

e) se la sua indipendenza o imparzialità possono legittimamente essere messe in dubbio per qualsiasi altra ragione.

3. Il giudice che si astenga per una delle citate ragioni lo comunica al presidente della camera, che lo dispensa dal partecipare alla seduta.

4. Se il giudice interessato, o il presidente della camera, nutrono dei dubbi sull'eventuale esistenza di una delle cause di astensione citate nel paragrafo 2 del presente articolo, è la camera a decidere. Dopo aver sentito il giudice interessato, essa delibera e vota in sua assenza. Ai fini delle deliberazioni e del voto in questione, l'interessato è sostituito dal primo giudice supplente della camera. Lo stesso accade se egli partecipa alla seduta a titolo di una Parte contraente interessata, ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

5. Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai giudici chiamati a svolgere la loro funzione in qualità di giudici unici o in un comitato; in questo caso, la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al presidente della sezione.

Articolo 29² – Giudici *ad hoc*

1. a) Se il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata non può far parte di una camera, si astiene, o è dispensato, ovvero in mancanza di un tale giudice, il presidente della camera nomina

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 13 dicembre 2004, il 13 novembre 2006 e il 6 maggio 2013.

2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 13 novembre 2006, il 29 marzo 2010, il 6 maggio 2013, il 19 settembre 2016, il 16 aprile 2018 e il 3 giugno 2019.

un giudice *ad hoc* che possa partecipare all'esame della causa conformemente all'articolo 28 del presente regolamento, a partire da un elenco presentato previamente dalla Parte contraente e contenente da tre a cinque nomi di persone che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 c) del presente articolo e da essa indicate come possibili giudici *ad hoc* per un periodo di quattro anni rinnovabile.

All'elenco, nel quale devono essere rappresentati entrambi i sessi, deve essere acclusa una nota biografica delle persone che lo compongono. Queste ultime non possono rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.

b) La procedura descritta nel paragrafo 1 a) del presente articolo si applica se la persona nominata in tal modo ha un impedimento o si astiene.

c) Un giudice *ad hoc* deve possedere i requisiti richiesti dall'articolo 21 § 1 della Convenzione ed essere in grado di soddisfare le esigenze di disponibilità e presenza di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Per l'intera durata del suo mandato, un giudice *ad hoc* non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.

2. Il presidente della camera nomina un altro giudice eletto per presenziare in qualità di giudice *ad hoc* quando:

a) al momento della comunicazione del ricorso a titolo dell'articolo 54 § 2 b) del regolamento, la Parte contraente interessata non aveva fornito al cancelliere l'elenco previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, o

b) ritiene che meno di tre fra le persone indicate nell'elenco rispondano ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1 c) del presente articolo.

3. Il presidente della camera può decidere di nominare un giudice *ad hoc* conformemente al paragrafo 1 a) o 2 del presente articolo solo nel momento in cui il ricorso sarà comunicato alla Parte contraente in virtù dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento. In attesa della decisione del presidente della camera, partecipa il primo giudice supplente.

4. All'inizio della prima seduta dedicata all'esame della causa dopo la sua nomina, il giudice *ad hoc* presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne previsti dall'articolo 3 del presente regolamento. Di quanto precede è redatto verbale.

5. I giudici *ad hoc* devono rimanere a disposizione della Corte e, fatto salvo l'articolo 26 § 2 del presente regolamento, assistere alle riunioni della camera.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* alla procedura seguita dinanzi a un collegio della Grande Camera relativamente a una richiesta di parere consultivo presentata in virtù dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione e alla procedura seguita dinanzi alla Grande Camera costituita per esaminare le domande accettate dal collegio.

Articolo 30¹ – Comunanza di interesse

1. Qualora due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute abbiano un interesse comune, il presidente della camera può invitarle a trovare un accordo al fine di nominare, in qualità di giudice della comunanza di interesse, uno solo dei giudici eletti a titolo di dette Parti, che sarà chiamato di diritto a partecipare all'esame della causa; in mancanza di accordo, egli estrae a sorte, tra i giudici proposti, colui che parteciperà in qualità di giudice della comunanza di interesse.

1. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

2. Il presidente della camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla nomina prevista dal paragrafo 1 del presente articolo solo una volta che il ricorso sia stato portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute a norma dell'articolo 54 § 2 del presente regolamento.
3. In caso di contestazione in merito all'esistenza di una comunanza di interesse o ad ogni altra questione connessa, la camera decide, all'occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

Titolo II – Procedura

Capitolo I – Regole generali

Articolo 31 – Possibilità di deroghe particolari

Le disposizioni del presente titolo non impediscono che la Corte vi deroghi per l'esame di una causa particolare dopo avere consultato le parti laddove necessario.

Articolo 32 – Istruzioni pratiche

Il presidente della Corte può emanare istruzioni pratiche, in particolare su questioni quali la comparizione alle udienze e il deposito di osservazioni scritte o di altri documenti.

Articolo 33¹ – Pubblicità dei documenti

1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenienti riguardo a un ricorso, ad eccezione: a) di quelli depositati nell'ambito di trattative condotte per pervenire a una composizione amichevole come prevede l'articolo 62 del presente regolamento, o b) quelli presentati nell'ambito di un procedimento condotto sulla base dell'articolo 44F del presente regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, a meno che il presidente della camera non decida diversamente per i motivi indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, d'ufficio o su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata.

2. L'accesso del pubblico a un documento o a parte di un documento può essere limitato nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti o di ogni persona interessata, ovvero, per quanto ritenuto strettamente necessario dal presidente della camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

3. Le domande di riservatezza formulate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere motivate, e devono precisare se riguardano tutti i documenti o soltanto una parte di essi.

Articolo 34² – Uso delle lingue

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.

2. Quando un ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte, presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, che non siano fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono essere fatte o redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a quando il ricorso non sia stato portato a conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente regolamento, il ricorso e i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria.

3. a) Tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante e relative a un'udienza, o che intervengono dopo che il ricorso è stato portato a conoscenza di una Parte contraente, devono essere

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 4 luglio 2005, il 13 novembre 2006, il 14 maggio 2007, il 4 novembre 2019 e il 25 settembre 2023.

2. Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004 e il 19 settembre 2016.

fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, a meno che il presidente della camera non dia l'autorizzazione a continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente.

b) Qualora venga accordata tale autorizzazione, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l'interpretazione o la traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il presidente della camera ritiene che tale misura sia nell'interesse di un corretto svolgimento della procedura.

c) In via eccezionale, il presidente della camera può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione che il ricorrente si faccia carico, in tutto o in parte, delle spese che ne derivano.

d) Salvo decisione contraria del presidente della camera, le decisioni adottate in virtù delle precedenti disposizioni del presente paragrafo rimangono applicabili a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio della causa alla Grande Camera o di una domanda di interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi, rispettivamente, degli articoli 73, 79 e 80 del presente regolamento.

4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale parte devono essere fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della camera può autorizzare la Parte contraente interessata a utilizzare la propria lingua ufficiale o una delle proprie lingue ufficiali per le osservazioni, orali o scritte.

b) Qualora venga accordata tale autorizzazione, la parte che l'ha richiesta deve

i. depositare una traduzione in francese o in inglese delle sue osservazioni scritte entro un termine che sarà fissato dal presidente della camera; in ogni caso il cancelliere può adottare le disposizioni necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte richiedente se quest'ultima non ha fornito la traduzione entro il termine fissato;

ii. sostenere le spese per l'interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali; il cancelliere si fa carico di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale servizio.

c) Il presidente della camera può ordinare a una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un termine stabilito una traduzione o un riassunto in francese o in inglese di tutti o di alcuni degli allegati alle sue osservazioni scritte o di ogni altro atto pertinente, o di estratti di tali documenti.

d) I precedenti capoversi del presente paragrafo si applicano anche, *mutatis mutandis*, ai terzi intervenienti ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento e all'uso di una lingua non ufficiale da parte di un terzo interveniente.

5. Il presidente della camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione da parte del ricorrente.

6. Il testimone, l'esperto o ogni altra persona che compare dinanzi alla Corte può utilizzare la propria lingua se non ha una conoscenza sufficiente di nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l'interpretazione e la traduzione.

7. La domanda di parere consultivo presentata alla Corte da un organo giudiziario in virtù dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 92 del presente regolamento, può essere formulata nella lingua nazionale ufficiale utilizzata per il procedimento interno. Se la lingua in questione non è una delle lingue ufficiali della Corte, dovrà essere prodotta una traduzione della domanda in inglese o in francese entro un termine che sarà fissato dal presidente della Corte.

Articolo 35 – Rappresentanza delle Parti contraenti

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Articolo 36¹ – Rappresentanza dei ricorrenti

1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative e i gruppi di privati di cui all'articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare ricorsi agendo personalmente o tramite un rappresentante.

2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta come previsto nell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del presidente della camera.

3. Il ricorrente deve essere così rappresentato alle udienze fissate dalla camera, salvo che il presidente della camera autorizzi eccezionalmente il ricorrente a esporre personalmente la propria causa a condizione che, se necessario, sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante autorizzato.

4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato all'esercizio della professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o un'altra persona autorizzata dal presidente della camera.

b) Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessatorie, fuorvianti o prolisse, il presidente della camera può rifiutarsi di ammetterle in tutto o in parte, o emettere qualsiasi ordinanza che ritenga appropriata, fatto salvo l'articolo 35 § 3 della Convenzione.

c) In circostanze eccezionali e in ogni fase della procedura relativa a un determinato ricorso, il presidente della camera può, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell'avvocato o della persona nominati conformemente al precedente punto a) lo giustifichino, decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente nel procedimento in esame, e che questi debba scegliere un altro rappresentante. Al rappresentante in questione deve essere data la possibilità di esprimersi prima che sia adottato il provvedimento.

5. a) L'avvocato o l'altro rappresentante autorizzato del ricorrente, o quest'ultimo, se ha chiesto di potere assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono, anche se ottengono l'autorizzazione di cui al seguente capoverso b), avere una conoscenza sufficiente di una delle lingue ufficiali della Corte.

b) Se essi non si esprimono con facilità in una delle lingue ufficiali della Corte, il presidente della camera può, in virtù dell'articolo 34 § 3 del presente regolamento, concedere loro l'autorizzazione a utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Articolo 37² – Comunicazioni, notifiche e citazioni

1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si considerano indirizzate alle parti.

2. Se, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persone diverse dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritiene necessaria la collaborazione del governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, notifica o citazione deve produrre effetto, il presidente della Corte si rivolge direttamente a tale governo per ottenere l'assistenza necessaria.

1. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003 e il 7 febbraio 2022.

2. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

Articolo 38 – Osservazioni scritte

1. Non si possono depositare osservazioni scritte o altri documenti oltre il termine fissato dal presidente della camera o dal giudice relatore, a seconda dei casi, conformemente al presente regolamento. Le osservazioni scritte o gli altri documenti depositati oltre tale termine o in violazione di un'istruzione pratica emanata ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento non possono essere acquisiti al fascicolo, salvo decisione contraria del presidente della camera.
2. Ai fini del calcolo del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene presa in considerazione la data certificata dell'invio del documento o, in assenza, la data del ricevimento in cancelleria.

Articolo 38A¹ – Esame delle questioni di procedura

Le questioni di procedura che richiedono una decisione della camera sono trattate al momento dell'esame della causa, salvo decisione contraria del presidente della camera.

Articolo 39² – Misure provvisorie

1. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di turno nominato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura.
2. All'occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell'ambito di una causa.
3. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di turno nominato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all'attuazione delle misure provvisorie indicate.
4. Il presidente della Corte può nominare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di turno per decidere sulle domande di misure provvisorie.

Articolo 40 – Comunicazione urgente di un ricorso

In caso d'urgenza, fatta salva ogni altra misura procedurale, il cancelliere può, con l'autorizzazione del presidente della camera e con ogni mezzo disponibile, informare una Parte contraente interessata della presentazione di un ricorso e, sommariamente, dell'oggetto di quest'ultimo.

Articolo 41³ – Ordine di trattazione dei ricorsi

Per determinare l'ordine in cui devono essere trattati i ricorsi, la Corte tiene conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate, sulla base di criteri da essa definiti. La camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e trattare con priorità un particolare ricorso.

1. Inserito dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.
2. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005, il 16 gennaio 2012 e il 14 gennaio 2013.
3. Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002 e il 29 giugno 2009.

Articolo 42 – Riunione ed esame contestuale di ricorsi (vecchio articolo 43)

1. La camera può, su istanza delle parti o d'ufficio, ordinare la riunione di due o più ricorsi.
2. Il presidente della camera può, dopo avere consultato le parti, ordinare che si proceda contestualmente all'istruzione di ricorsi assegnati alla stessa camera, senza che ciò pregiudichi la decisione della camera sulla riunione dei ricorsi.

Articolo 43¹ – Cancellazione dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo (vecchio articolo 44)

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo alle condizioni previste dall'articolo 37 della Convenzione.
2. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua intenzione di rinunciare all'azione, la camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all'articolo 37 della Convenzione se l'altra Parte contraente o le altre Parti contraenti interessate dalla causa accettano la rinuncia.
3. In caso di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione. Conformemente all'articolo 39 § 4 della Convenzione, tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l'esecuzione dei termini della composizione amichevole riportati nella decisione. Negli altri casi previsti dall'articolo 37 della Convenzione, il ricorso è cancellato dal ruolo mediante una sentenza se è stato dichiarato ricevibile, o mediante una decisione se non è stato dichiarato ricevibile. Nel caso in cui il ricorso sia cancellato dal ruolo mediante una sentenza, una volta che questa è divenuta definitiva il presidente della camera la comunica al Comitato dei Ministri per consentirgli di controllare, conformemente all'articolo 46 § 2 della Convenzione, l'esecuzione degli impegni ai quali possono essere state subordinate la rinuncia o la soluzione della controversia.
4. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, le spese sono lasciate alla valutazione della Corte. Se le spese sono attribuite con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il presidente della camera trasmette tale decisione al Comitato dei Ministri.
5. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo in virtù dell'articolo 37 della Convenzione, la Corte può deciderne la nuova iscrizione al ruolo se ritiene che ciò sia giustificato da circostanze eccezionali.

Articolo 44² – Intervento di terzi

1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 della Convenzione è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 § 1 o dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il cancelliere trasmette contestualmente copia del ricorso a ogni altra Parte contraente di cui il ricorrente è cittadino. Se del caso, il cancelliere notifica a tale Parte contraente anche la decisione di tenere un'udienza nella causa.
- b) La Parte contraente che desidera esercitare il diritto riconosciute dall'articolo 36 § 1 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte a un'udienza, deve avvisarne il

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.

2. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003, il 13 novembre 2006, il 19 settembre 2016, il 3 giugno 2022 e il 3 marzo 2023.

cancelliere per iscritto entro dodici settimane dalla trasmissione o dalla notifica previste nel capoverso precedente. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

2. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che desideri esercitare il diritto riconosciutogli dall'articolo 36 § 3 della Convenzione di presentare osservazioni scritte, deve avvisarne il cancelliere per iscritto entro dodici settimane dalla pubblicazione su HUDOC (la banca dati della giurisprudenza della Corte) dell'informazione secondo la quale il ricorso è stato portato a conoscenza della Parte contraente convenuta. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che desideri esercitare il diritto riconosciutogli dall'articolo 36 § 3 della Convenzione di prendere parte a un'udienza tenuta da una camera, deve avvisarne il cancelliere per iscritto entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell'informazione relativa alla decisione adottata dalla camera di tenere un'udienza. Il presidente della camera può, in via eccezionale, fissare altri termini.

Il Commissario per i diritti umani, nel caso in cui non possa partecipare personalmente alla procedura dinanzi alla Corte, indicherà il nominativo del o dei membri del suo ufficio che avrà designato per rappresentarlo. A tal fine potrà farsi assistere da un avvocato.

3. a) Dopo che il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 § 1 o dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il presidente della camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto nell'articolo 36 § 2 della Convenzione, invitare o autorizzare qualsiasi Parte contraente che non sia parte nella procedura o qualsiasi persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza.

b) Le domande di autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali, come richiesto dall'articolo 34 § 4 del presente regolamento. Le domande di autorizzazione a presentare osservazioni scritte devono essere presentate entro dodici settimane dalla pubblicazione su HUDOC (la banca dati della giurisprudenza della Corte) dell'informazione secondo la quale il ricorso è stato portato a conoscenza della Parte contraente convenuta. Le domande di autorizzazione a prendere parte a un'udienza tenuta da una camera devono essere presentate entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell'informazione relativa alla decisione adottata dalla camera di tenere un'udienza. Il presidente della camera può, in via eccezionale, fissare altri termini.

4. a) Nelle cause che devono essere esaminate dalla Grande Camera, i termini previsti nei paragrafi precedenti decorrono dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell'informazione relativa alla decisione, adottata dalla camera in virtù dell'articolo 72 § 1 del presente regolamento, di dichiararsi incompetente in favore della Grande Camera, o alla decisione, adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell'articolo 73 § 2 del presente regolamento, di accogliere la domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera presentata da una parte.

b) I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere prorogati dal presidente della camera se vengono presentate argomentazioni sufficienti per giustificare una misura di questo tipo.

5. L'invito o l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 a) del presente articolo è soggetto a condizioni, tra cui la fissazione di termini, stabilite dal presidente della camera. In caso di inosservanza di tali condizioni, il presidente può decidere di non acquisire le osservazioni al fascicolo o di limitare la partecipazione all'udienza nella misura che ritiene appropriata.

6. Le osservazioni scritte presentate conformemente al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto nell'articolo 34 § 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti che, fatte salve le condizioni, compresi i termini, fissate dal presidente della camera, sono autorizzate a rispondervi per iscritto o, all'occorrenza, in udienza.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* alla procedura seguita quando la Grande Camera deve emettere un parere consultivo a titolo dell'articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Il presidente della Grande Camera fissa i termini applicabili ai terzi intervenienti.

Articolo 44A¹ – Obbligo di collaborazione con la Corte

Le parti hanno l'obbligo di collaborare pienamente per lo svolgimento della procedura e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica anche, all'occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti nella procedura.

Articolo 44B² – Inosservanza di un'ordinanza della Corte

Quando una parte non ottempera a un'ordinanza della Corte relativa allo svolgimento della procedura, il presidente della camera può adottare le misure che ritiene appropriate.

Articolo 44C³ – Mancanza di partecipazione effettiva

1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di propria iniziativa informazioni pertinenti, o quando dimostra in altro modo una mancanza di partecipazione effettiva alla procedura, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.

2. L'astensione o il rifiuto di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la camera un motivo per interrompere l'esame del ricorso.

Articolo 44D⁴ – Divieto di rappresentanza o di assistenza di parti dinanzi alla Corte

1. In circostanze eccezionali, il presidente della Corte può, qualora ritenga che la condotta dell'avvocato o della persona nominati conformemente all'articolo 36 § 4 a) del presente regolamento lo giustifichi, decidere che tale avvocato o tale persona non possano più rappresentare o assistere delle parti dinanzi alla Corte. La decisione di esclusione può essere adottata per un tempo determinato o indeterminato.

2. La decisione di esclusione deve essere motivata e adottata su proposta di una camera e dopo che è stata data alla persona interessata, e al governo e al foro interessati, la possibilità di presentare delle osservazioni. La persona interessata, così come il governo e il foro interessati, devono essere informati della decisione.

3. Su richiesta motivata della persona esclusa ai sensi del paragrafo 1, il presidente della Corte può, dopo aver consultato, se del caso, la camera menzionata nel paragrafo 2, nonché il governo e il foro interessati, ripristinare i diritti di rappresentanza soppressi. La persona interessata, così come il governo e il foro interessati, devono essere informati di tale decisione.

1. Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

2. Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

3. Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

4. Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004 e modificato il 7 febbraio 2022.

Articolo 44E¹ – Non mantenimento di un ricorso

Come prevede l'articolo 37 § 1 a) della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un singolo ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso, la camera può cancellare tale ricorso dal ruolo della Corte, conformemente all'articolo 43 del presente regolamento.

Articolo 44F² – Trattazione dei documenti estremamente sensibili

1. a) Nell'ambito del presente articolo, il termine «documento» include qualsiasi informazione o qualsiasi documento, in formato materiale o in formato elettronico, nonché qualsiasi elemento di tale documento. Per «parte» e «parti» si deve intendere:

i) qualsiasi parte contraente;

ii) il ricorrente (persona, organizzazione non governativa o gruppo di persone) che ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

b) Nel presente articolo, per «comitato» si intende una formazione di tre giudici composta, conformemente al seguente paragrafo 4, ai fini dell'esame di una domanda presentata sulla base di questo stesso articolo.

2. Se, in una fase qualsiasi del procedimento, una Parte contraente ritiene che la divulgazione di un determinato documento a una parte o al pubblico pregiudicherebbe gli interessi della sua sicurezza nazionale, o se il ricorrente ritiene che tale divulgazione pregiudicherebbe uno qualsiasi dei suoi interessi che sarebbe altrettanto imperioso, la divulgazione del documento deve essere esclusa se la parte interessata lo richiede, e quest'ultima ha il diritto di far dirimere la questione conformemente al presente articolo. Non è necessario produrre il documento in questione contestualmente alla domanda.

3. Questa regola si applica anche quando una persona che, ai sensi dell'articolo A1 dell'allegato al presente regolamento (relativo alle misure istruttorie), è stata invitata a produrre un documento, si è rifiutata di farlo o ne ha informato una parte in quanto la divulgazione pregiudicherebbe gli interessi di quest'ultima.

4. Una domanda presentata da una delle parti in base al paragrafo 2 del presente articolo è assegnata al comitato composto di giudici non membri della camera incaricata di decidere sulla ricevibilità o sul merito della causa; il comitato può indicare tutte le misure che ritiene necessarie per fornire alla camera gli elementi idonei a permetterle di proseguire il suo esame del caso ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo e agevolare l'attuazione di tali misure.

5. La parte che ritenga che la divulgazione di un documento pregiudicherebbe i suoi interessi adotta, in collegamento con la camera o con il comitato e, se del caso, con ogni altra parte, e tenuto conto degli obblighi derivanti dall'articolo 38 della Convenzione e dall'articolo 44A del presente regolamento, ogni misura adeguata idonea a permettere di trovare una soluzione attraverso la concertazione ed entro un termine ragionevole. In particolare, queste misure (considerate da sole o combinate tra loro), possono consistere nel:

a) modificare o precisare la domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) far dirimere dalla camera o dal comitato la questione della pertinenza dei documenti richiesti;

c) trovare un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita un'assistenza, in particolare mediante la trasmissione di riassunti o di versioni stralciate, l'imposizione di restrizioni alla

1. Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

2. Inserito dalla Corte il 25 settembre 2023.

divulgazione, il ricorso a un procedimento a porte chiuse o ex parte, o l'applicazione di altre misure di protezione; o a

d) trovare un accordo sulle garanzie pratiche e procedurali che devono essere previste per la conservazione e la consultazione del documento in cancelleria.

6. Quando tutte le misure ragionevolmente possibili sono state adottate ai fini di una definizione della questione attraverso la concertazione, e la parte interessata ritiene che non esistano né mezzi né condizioni idonee a permetterle di produrre o di divulgare il documento senza pregiudicare i suoi interessi, essa ne informa la camera o il comitato indicando i motivi precisi che l'hanno condotta a tale posizione, a meno che un'esposizione precisa di tali motivi non possa pregiudicare i suddetti interessi.

7. Successivamente, e soltanto se la camera ritiene che il documento in questione sia essenziale per l'esame della causa:

a) la camera, se è in possesso del documento, può, in deroga al principio del contraddittorio ed entro i limiti di quanto ritiene strettamente necessario per la buona amministrazione della giustizia, tenerne conto in una forma concordata con la parte interessata. Nel farlo, la camera deve tenere presente che la parte avversa non ha avuto la possibilità di fare osservazioni in merito al documento. La camera, quando adotta la sua sentenza o la sua decisione, deve tenere debitamente conto della natura sensibile di qualsiasi documento così esaminato;

b) al di fuori di queste circostanze, la camera può trarre le conclusioni che ritiene appropriate.

Capitolo II – Introduzione dell’istanza

Articolo 45 – Firme

1. Il ricorso formulato ai sensi degli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.
2. Il ricorso presentato da un’organizzazione non governativa o da un gruppo di privati è firmato dalle persone abilitate a rappresentare l’organizzazione o il gruppo. La camera o il comitato interessati decidono in merito a qualsiasi questione volta ad accertare se le persone che hanno firmato un ricorso fossero competenti per farlo.
3. Quando un ricorrente è rappresentato conformemente all’articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura o una delega scritta.

Articolo 46¹ – Contenuto di un ricorso presentato da uno Stato

La o le Parti contraenti che intendano presentare un ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione depositano il testo in cancelleria fornendo:

- a) il nome della Parte contraente contro la quale viene proposto il ricorso;
 - b) un’esposizione dei fatti;
 - c) un’esposizione della o delle lamentate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti;
 - d) un rapporto riguardante l’osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine) di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione;
 - e) l’oggetto del ricorso e le linee generali della o delle domande di equa soddisfazione eventualmente formulate ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese;
 - f) il nome e l’indirizzo della o delle persone nominate in qualità di agenti;
- e allegando:
- g) copie di tutti i documenti pertinenti, e in particolare delle decisioni, giudiziarie o di altra natura, concernenti l’oggetto del ricorso.

Articolo 47² – Contenuto di un ricorso individuale

1. Il ricorso depositato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che la Corte decida diversamente. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso, e indicare:
 - a) il nome, la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo del ricorrente e, qualora il ricorrente sia una persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero ufficiale di registrazione (ove presente) e l’indirizzo ufficiale della stessa;
 - b) se del caso, il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante;

1. Come modificato dalla Corte il 1° giugno 2015.

2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l’8 luglio 2002, l’11 dicembre 2007, il 22 settembre 2008, il 6 maggio 2013, il 1° giugno e il 5 ottobre 2015.

c) se il ricorrente ha un rappresentante, la data e la firma originale del ricorrente nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla delega; nello stesso riquadro deve essere apposta anche la firma originale del rappresentante da cui si evince che quest'ultimo ha accettato di agire in nome del ricorrente;

d) la o le Parti contraenti contro le quali è proposto il ricorso;

e) un'esposizione dei fatti concisa e leggibile;

f) un'esposizione concisa e leggibile della o delle violazioni della Convenzione dedotte e delle argomentazioni pertinenti; e

g) una relazione concisa e leggibile che confermi il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione.

2. a) Tutte le informazioni di cui ai commi e) – g) del paragrafo 1 *supra* devono essere espone nella parte pertinente del formulario di ricorso ed essere sufficienti per consentire alla Corte di individuare, senza dover consultare altri documenti, la natura e l'oggetto del ricorso.

b) Tuttavia, il ricorrente può completare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di non più di 20 pagine che esponga in dettaglio i fatti, le violazioni della Convenzione dedotte e le argomentazioni pertinenti.

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante; ad esso devono essere allegate:

a) copie dei documenti inerenti alle decisioni o alle misure contestate, giudiziarie o di altro tipo;

b) copie dei documenti e delle decisioni da cui si evinca che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine fissato nell'articolo 35 § 1 della Convenzione;

c) se del caso, copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di indagine o di risoluzione;

d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, il (i) documento(i) da cui risulti che la persona che presenta il ricorso ha la qualità per rappresentare il ricorrente o è stata delegata a tale scopo.

3.2. I documenti prodotti a sostegno del ricorso devono essere indicati in ordine cronologico in un elenco, numerati progressivamente e chiaramente identificati.

4. Se il ricorrente non desidera che sia rivelata la sua identità, deve precisarlo ed esporre i motivi che giustificano una deroga alla normale regola di pubblicità della procedura dinanzi alla Corte. Quest'ultima può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.

5.1. In caso di inosservanza degli obblighi elencati nei paragrafi 1 – 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte, tranne quando:

a) il ricorrente ha fornito una spiegazione soddisfacente per l'inosservanza in questione;

b) il ricorso riguarda una domanda di misure provvisorie;

c) la Corte decide diversamente, d'ufficio o su richiesta di un ricorrente.

5.2. La Corte potrà sempre chiedere a un ricorrente di produrre, entro un termine stabilito, informazioni o documenti utili nella forma o con le modalità che ritiene appropriate.

6. a) Ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione il ricorso si considera presentato nella data in cui viene inviato alla Corte un formulario di ricorso che soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo; a tale scopo farà fede il timbro postale.

b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione un'altra data.

7. Il ricorrente deve informare la Corte di qualsiasi cambiamento di indirizzo e di qualsiasi fatto rilevante per l'esame del suo ricorso.

Capitolo III – Giudici relatori

Articolo 48¹ – Ricorsi presentati da uno Stato

1. Quando la Corte è adita ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, la camera costituita per esaminare la causa nomina in qualità di giudice(i) relatore(i) uno o più dei suoi membri, che incarica di presentare un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti interessate.
2. Il o i giudici relatori presentano alla camera i rapporti, i progetti di testo e gli altri documenti che possono aiutare la stessa e il suo presidente a svolgere le loro funzioni.

Articolo 49² – Ricorsi individuali

1. Quando dagli stessi elementi prodotti dal ricorrente risulta che un ricorso è irricevibile o dovrebbe essere cancellato dal ruolo, tale ricorso è esaminato da un giudice unico, a meno che non vi siano motivi speciali per procedere diversamente.
2. Quando la Corte è adita ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, e il ricorso sembra giustificare l'esame da parte di una camera o di un comitato che esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 53 § 2 del presente regolamento, il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.
3. Durante l'esame, il giudice relatore:
 - a) può chiedere alle parti di presentare, entro un termine stabilito, le informazioni relative ai fatti, i documenti e gli altri elementi che ritiene pertinenti;
 - b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un giudice unico, da un comitato o da una camera, sapendo che il presidente della sezione può ordinare che la causa sia sottoposta a una camera o a un comitato.
 - c) presenta i rapporti, i progetti di testo e gli altri documenti che possono essere utili alla camera, al comitato o ai loro rispettivi presidenti per svolgere le loro funzioni.

Articolo 50 – Procedura dinanzi alla Grande Camera

Quando una causa è stata deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 30 o dell'articolo 43 della Convenzione, il presidente della Grande Camera nomina in qualità di giudice(i) relatore(i) uno o – se il ricorso è presentato da uno Stato – uno o più dei suoi membri.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007.

Capitolo IV – Procedura di esame della ricevibilità

Ricorsi presentati da uno Stato

Articolo 51¹ – Assegnazione dei ricorsi e successiva procedura

1. Quando viene presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente della Corte lo porta immediatamente a conoscenza della Parte contraente convenuta e lo assegna a una delle sezioni.
2. Conformemente all'articolo 26 § 1 a) del presente regolamento, i giudici eletti a titolo delle Parti contraenti ricorrenti e convenute sono membri di diritto della camera costituita per esaminare la causa. Si applica l'articolo 30 del presente regolamento se il ricorso è stato presentato da più Parti contraenti o se dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell'articolo 42 del presente regolamento.
3. Quando la causa viene assegnata a una sezione, il presidente della stessa costituisce la camera conformemente all'articolo 26 § 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto osservazioni di replica.
4. Prima della decisione sulla ricevibilità del ricorso, la camera o il suo presidente possono decidere di invitare le parti a presentarle ulteriori osservazioni scritte.
5. Si procede a un'udienza sulla ricevibilità se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la camera decide in tal senso d'ufficio.
6. Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il presidente della camera consulta le parti.

Ricorsi individuali

Articolo 52² – Assegnazione di un ricorso a una sezione

1. Il presidente della Corte assegna ciascun ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione a una sezione, vigilando sull'equa ripartizione del carico di lavoro tra le sezioni.
2. Il presidente della sezione interessata costituisce la camera di sette giudici prevista nell'articolo 26 § 1 della Convenzione conformemente all'articolo 26 § 1 del presente regolamento.
3. In attesa che sia costituita una camera conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il presidente della sezione esercita i poteri che il presente regolamento conferisce al presidente della camera.

Articolo 52A³ – Procedura dinanzi al giudice unico

1. Conformemente all'articolo 27 della Convenzione, un giudice unico può dichiarare irricevibile un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, o cancellarlo dal ruolo, quando una

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

3. Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e modificato il 9 settembre 2019 e il 4 novembre 2019.

decisione in tal senso può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva, contiene una motivazione sommaria e deve essere comunicata al ricorrente.

2. Il giudice unico, se non adotta alcuna delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, trasmette il ricorso per l'esame a un comitato o a una camera.

Articolo 53¹ – Procedura dinanzi a un comitato

1. Conformemente all'articolo 28 § 1 a) della Convenzione, il comitato può, all'unanimità e in ogni fase della procedura, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte quando una decisione in tal senso può essere presa senza ulteriore esame.

2. Il comitato, quando ritiene che alla luce delle osservazioni delle parti ricevute conformemente all'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento la causa debba essere esaminata secondo la procedura prevista nell'articolo 28 § 1 b) della Convenzione, pronuncia all'unanimità una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità e, all'occorrenza, sull'equa soddisfazione.

3. Se il giudice eletto a titolo della Parte contraente interessata non è membro del comitato, quest'ultimo può, all'unanimità e in ogni fase della procedura, decidere di invitarlo a partecipare in sostituzione di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che la Parte contraente abbia contestato l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 28 § 1 b) della Convenzione.

4. Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 28 § 1 della Convenzione sono definitive. Esse sono motivate. Le decisioni possono anche contenere soltanto una motivazione sommaria quando sono state adottate dopo essere state trasmesse da un giudice unico conformemente all'articolo 52A § 2 del presente regolamento.

5. La cancelleria comunica la decisione del comitato al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate quando queste ultime sono state precedentemente informate del ricorso in applicazione del presente regolamento.

6. Se non adotta né una decisione né una sentenza, il comitato trasmette il ricorso alla camera costituita conformemente all'articolo 52 § 2 del presente regolamento per l'esame della causa.

7. Le disposizioni degli articoli 42 § 1 e 79 – 81 del presente regolamento si applicano, *mutatis mutandis*, ai procedimenti dinanzi a un comitato.

Articolo 54² – Procedura dinanzi a una camera

1. La camera può dichiarare subito il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte. La decisione della camera può riguardare tutto il ricorso o parte di esso.

2. In alternativa, la camera o il presidente della sezione può:

a) chiedere alle parti di presentare le informazioni relative ai fatti, i documenti o gli altri elementi ritenuti pertinenti dalla camera o dal suo presidente;

b) portare il ricorso o parte di esso a conoscenza della Parte contraente convenuta e invitarla a presentare osservazioni scritte al riguardo e, una volta ricevute queste ultime, invitare il ricorrente a rispondervi;

c) invitare le parti a presentare ulteriori osservazioni scritte.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 14 maggio 2007, il 16 gennaio 2012 e il 4 novembre 2019.

2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 14 gennaio 2013 e il 4 novembre 2019.

3. Nell'esercizio delle competenze conferitegli dal paragrafo 2 b) del presente articolo, il presidente della sezione, in qualità di giudice unico, può dichiarare subito una parte del ricorso irricevibile o cancellare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. La decisione di questo tipo è definitiva e contiene una motivazione sommaria. Essa viene comunicata al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate con una lettera contenente tale motivazione.

4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche ai vicepresidenti di sezione nominati in qualità di giudici di turno conformemente all'articolo 39 § 4 per decidere sulle domande di misure provvisorie. Una decisione che dichiari un ricorso irricevibile contiene una motivazione sommaria. Essa viene comunicata al ricorrente con una lettera che riporta tale motivazione.

5. Prima di pronunciarsi sulla ricevibilità la camera può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, di tenere un'udienza se lo ritiene necessario per l'adempimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione. In questo caso, le parti sono invitate anche a pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che la camera, in via eccezionale, non decida diversamente.

Articolo 54A¹ – Esame congiunto della ricevibilità e del merito

1. Quando comunica il ricorso alla Parte contraente convenuta ai sensi dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, la camera decide, in linea di principio, di esaminarne congiuntamente la ricevibilità e il merito, come previsto dall'articolo 29 § 1 della Convenzione. Nelle loro osservazioni, le parti sono invitate a esprimersi sulla questione dell'equa soddisfazione e, eventualmente, a esporre le loro proposte per una composizione amichevole. Si applicano, *mutatis mutandis*, le condizioni stabilite negli articoli 60 e 62 del presente regolamento. La Corte può tuttavia decidere in qualsiasi momento, se necessario, di adottare una decisione separata sulla ricevibilità.

2. Se le parti non giungono a una composizione amichevole o a un'altra soluzione, e la camera è convinta, alla luce delle loro rispettive argomentazioni, che la causa è ricevibile e matura per la decisione sul merito, quest'ultima adotta immediatamente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità, salvo nei casi in cui decide di adottare separatamente tale decisione.

Ricorsi presentati dagli Stati e ricorsi individuali

Articolo 55 – Eccezioni di irricevibilità

La Parte contraente convenuta che intenda sollevare un'eccezione di irricevibilità deve farlo, nella misura in cui lo consentano la natura dell'eccezione e le circostanze, nelle osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità del ricorso da essa presentate, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 51 o dell'articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 56² – Decisione della camera

1. La camera indica nella sua decisione se quest'ultima è stata adottata all'unanimità o a maggioranza; la decisione è motivata.

2. La decisione della camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate e, all'occorrenza, il o i terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente regolamento, la decisione deve essere comunicata anche a loro. In caso di composizione amichevole,

1. Inserito dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, e modificato il 13 dicembre 2004 e il 13 novembre 2006.
2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 13 novembre 2006 e il 4 novembre 2019.

la decisione di cancellare un ricorso dal ruolo è trasmessa al Comitato dei Ministri conformemente all'articolo 43 § 3 del presente regolamento.

Articolo 57¹ – Lingua della decisione

La Corte emette tutte le sue decisioni in francese o in inglese, a meno che non decida di pronunciare una decisione in entrambe le lingue ufficiali. Le decisioni della Grande Camera sono tuttavia emesse in entrambe le lingue ufficiali, e le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, e il 4 novembre 2019.

Capitolo V – Procedura successiva alla decisione sulla ricevibilità

Articolo 58¹ – Ricorsi presentati da uno Stato

1. Qualora la camera abbia deciso di prendere in considerazione un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente della camera, previa consultazione delle Parti contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali ulteriori prove. Tuttavia, il presidente, con il consenso delle Parti contraenti interessate, può decidere che non è necessaria la procedura scritta.
2. Si procede a un'udienza sul merito se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta, o se la camera decide d'ufficio in tal senso. Il presidente della camera fissa la procedura orale.

Articolo 59² – Ricorsi individuali

1. Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la camera o il suo presidente possono invitare le parti a presentare elementi di prova o ulteriori osservazioni scritte.
2. Salvo decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è lo stesso per ciascuna delle parti.
3. La camera può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, di tenere un'udienza sul merito se lo ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni ai sensi della Convenzione.
4. Il presidente della camera fissa, se del caso, la procedura scritta e orale.

Articolo 60³ – Domanda di equa soddisfazione

1. Il ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, in caso di constatazione di una violazione dei suoi diritti da questa riconosciuti, deve formulare una domanda specifica a tal fine.
2. Salvo decisione contraria del presidente della camera, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per voci e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni sul merito.
3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni di cui ai paragrafi precedenti, la camera può rigettare in tutto o in parte le sue richieste.
4. Le richieste del ricorrente sono trasmesse alla Parte contraente convenuta per eventuali osservazioni.

Articolo 61⁴ – Procedura della sentenza pilota

1. La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all'origine di un ricorso presentato dinanzi ad essa rivelano l'esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico, o di un'altra disfunzione simile, che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.
2. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.
3. Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.
4. Inserito dalla Corte il 21 febbraio 2011.

2. a) Prima di decidere di applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve invitare le parti a comunicare se, a loro avviso, all'origine del ricorso da esaminare vi è un problema o una disfunzione di questo tipo nella Parte contraente interessata, e se il ricorso si presta a questa procedura.
- b) La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota d'ufficio o su richiesta di una o di entrambe le parti.
- c) Ai ricorsi per i quali si è deciso di applicare la procedura della sentenza pilota deve essere riservato un esame prioritario ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Corte.
3. La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la natura del problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa constatata, e il tipo di misure riparatorie che la Parte contraente interessata deve adottare a livello interno in applicazione del dispositivo della sentenza.
4. La Corte, nel dispositivo della sentenza pilota da essa adottata, può fissare un termine per l'adozione delle misure menzionate al precedente punto 3, tenendo conto della natura delle misure richieste e della rapidità con cui è possibile porre rimedio, a livello interno, al problema da essa constatato.
5. Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in tutto o in parte l'esame della questione dell'equa soddisfazione, in attesa che la Parte contraente convenuta adotti le misure individuali e generali indicate nella sentenza.
6. a) All'occorrenza, la Corte può rinviare l'esame di tutti i ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell'adozione delle misure riparatorie indicate nel dispositivo della sentenza pilota.
- b) I ricorrenti interessati sono informati della decisione di rinvio nella forma che conviene. Se necessario, viene loro notificato ogni nuovo elemento riguardante la loro causa.
- c) La Corte può in qualsiasi momento esaminare un ricorso rinviato se ciò è necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.
7. Quando le parti in una causa pilota giungono a una composizione amichevole, quest'ultima deve contenere una dichiarazione della Parte contraente convenuta riguardante l'attuazione delle misure generali indicate nella sentenza e delle misure riparatorie in favore degli altri ricorrenti, dichiarati o potenziali.
8. Se la Parte contraente interessata non si conforma al dispositivo della sentenza pilota, la Corte, salvo decisione contraria, riprende l'esame dei ricorsi che sono stati rinviati in applicazione del precedente punto 6.
9. Il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sono informati sistematicamente dell'adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno di una Parte contraente.
10. Le informazioni riguardanti la decisione di trattare un ricorso seguendo la procedura della sentenza pilota, l'adozione di una sentenza pilota, la sua esecuzione e la chiusura della procedura sono pubblicate sul sito internet della Corte.

Articolo 62¹ – Composizione amichevole

1. Una volta che il ricorso è stato ammesso, il cancelliere, agendo in base alle istruzioni della camera o del presidente di quest'ultima, contatta le parti al fine di giungere a una composizione amichevole,

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, e il 13 novembre 2006.

conformemente all'articolo 39 § 1 della Convenzione. La camera adotta tutte le misure appropriate per facilitare la conclusione di tale composizione.

2. Ai sensi dell'articolo 39 § 2 della Convenzione, le trattative condotte per giungere a una composizione amichevole sono riservate e non pregiudicano le osservazioni delle parti nella procedura contenziosa. Le comunicazioni scritte o orali e le offerte o concessioni intervenute nell'ambito delle trattative non possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa.

3. Se il cancelliere informa la camera che le parti accettano una composizione amichevole, la camera, dopo essersi assicurata che la composizione è ispirata al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, cancella la causa dal ruolo conformemente all'articolo 43 § 3 del presente regolamento.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista dall'articolo 54A del presente regolamento.

Articolo 62A¹ – Dichiarazione unilaterale

1. a) Qualora il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole fatta in virtù dell'articolo 62 del presente regolamento, la Parte contraente interessata può presentare alla Corte una domanda di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 della Convenzione.

b) Alla domanda è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente, e dall'impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive.

c) La dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 b) del presente articolo deve essere fatta nell'ambito di una procedura pubblica e in contraddittorio, condotta separatamente dall'eventuale procedura di composizione amichevole prevista nell'articolo 39 § 2 della Convenzione e nell'articolo 62 § 2 del presente regolamento, e nel rispetto della riservatezza della stessa.

2. Se ciò è giustificato da circostanze eccezionali, la domanda e la dichiarazione ad essa allegata possono essere presentate alla Corte anche se non è stato messo in atto in via preliminare alcun tentativo di composizione amichevole.

3. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l'esame del ricorso, la Corte può cancellare il ricorso dal ruolo, in tutto o in parte, anche qualora il ricorrente auspichi che essa prosegua l'esame del ricorso.

4. Il presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista dall'articolo 54A del presente regolamento.

1. Inserito dalla Corte il 2 aprile 2012.

Capitolo VI – Udienza

Articolo 63¹ – Pubblicità delle udienze

1. L'udienza è pubblica a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, d'ufficio o su richiesta di una delle parti o di altre persone interessate.
2. L'accesso all'aula può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutta l'udienza o parte di essa, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti lo richiedano, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità sarebbe di natura tale da pregiudicare gli interessi della giustizia.
3. Le richieste di udienza a porte chiuse formulate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere motivate; in esse deve essere indicato se riguardano l'intero dibattimento o solo una parte di esso.

Articolo 64² – Direzione del dibattimento

1. Il presidente della camera organizza e dirige il dibattimento e determina l'ordine in cui le parti comparse sono chiamate a prendere la parola.
2. I giudici possono porre domande alle persone che si presentano dinanzi alla camera.

Articolo 65³ – Mancata comparizione

Quando una parte o qualsiasi altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si rifiuta di farlo, la camera può comunque proseguire l'udienza se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articoli 66 – 69 soppressi

Articolo 70⁴ – Resoconto delle udienze

1. Se il presidente della camera decide in tal senso, il cancelliere redige un resoconto dell'udienza, in cui dovrà indicare:
 - a) la composizione della camera;
 - b) la lista delle persone comparse;
 - c) il testo delle osservazioni formulate, delle domande poste e delle risposte ricevute;
 - d) il testo delle decisioni pronunciate in udienza.
2. Se il resoconto è redatto in tutto o in parte in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.

1. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

2. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

3. Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

4. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

3. Copia del resoconto viene comunicata ai rappresentanti delle parti che potranno, sotto il controllo del cancelliere o del presidente della camera, correggerlo senza tuttavia modificare il senso e il contenuto di quanto è stato detto in udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del presidente della camera, i termini di cui questi dispongono a tale scopo.
4. Una volta corretto, il resoconto è firmato dal presidente della camera e dal cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.

Capitolo VII – Procedura dinanzi alla Grande Camera

Articolo 71¹ – Applicabilità delle disposizioni procedurali

1. Le disposizioni che regolano la procedura dinanzi alle camere si applicano, *mutatis mutandis*, a quella dinanzi alla Grande Camera.
2. I poteri conferiti alle camere dagli articoli 54 § 5 e 59 § 3 del presente regolamento in materia di svolgimento delle udienze, nelle procedure dinanzi alla Grande Camera possono essere esercitati anche dal presidente della Grande Camera.

Articolo 72² – Dichiarazione di incompetenza a favore della Grande Camera

1. Quando una causa pendente dinanzi a una camera solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la camera può dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
2. Quando la soluzione di una questione sottoposta a una camera può entrare in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la camera deve dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
3. Il cancelliere comunica alle parti l'intenzione della camera di dichiararsi incompetente, e le invita a presentare le loro eventuali osservazioni a questo proposito entro due settimane a partire dalla data di tale comunicazione.
4. La decisione con cui la camera si dichiara incompetente non necessita di essere motivata. Il cancelliere notifica alle parti la decisione della camera.

Articolo 73 – Rinvio alla Grande Camera su istanza di una delle parti

1. A norma dell'articolo 43 della Convenzione le parti possono, in via eccezionale, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza emessa da una camera, depositare per iscritto in cancelleria un'istanza di rinvio alla Grande Camera, indicando la questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o la questione grave di carattere generale che, a suo avviso, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all'articolo 24 § 5 del presente regolamento esamina l'istanza unicamente sulla base del fascicolo esistente. Il collegio la accoglie soltanto se ritiene che la causa sollevi davvero una questione di questo tipo. La decisione di rigetto dell'istanza non necessita di essere motivata.
3. Se il collegio accoglie l'istanza, la Grande Camera si pronuncia con una sentenza.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

2. Come modificato dalla Corte il 6 febbraio 2013 e il 1° giugno 2015.

Capitolo VIII – Sentenze

Articolo 74¹ – Contenuto della sentenza

1. Le sentenze di cui agli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione contengono:
 - a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la camera o il comitato, nonché del cancelliere o del cancelliere aggiunto;
 - b) la data della loro adozione e quella della loro pronuncia;
 - c) l'indicazione delle parti;
 - d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti;
 - e) l'esposizione della procedura;
 - f) i fatti di causa;
 - g) una sintesi delle conclusioni delle parti;
 - h) le motivazioni di diritto;
 - i) il dispositivo;
 - j) se del caso, la decisione relativa alle spese;
 - k) l'indicazione del numero di giudici che hanno costituito la maggioranza;
 - l) se del caso, l'indicazione del testo facente fede.
2. I giudici che hanno partecipato all'esame della causa da parte di una camera o della Grande Camera hanno il diritto di allegare alla sentenza l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.

Articolo 75² – Decisione sulla questione dell'equa soddisfazione

1. Quando constatano una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la camera o il comitato deliberano con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se è stata presentata una richiesta specifica ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento, e se la questione è istruita per la decisione; in caso contrario, essi la riservano, in tutto o in parte, fissando la procedura successiva.
2. Per deliberare sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la camera o il comitato si riuniscono mantenendo per quanto possibile la stessa composizione che ha esaminato il merito della causa. Se non è possibile riunire la camera o il comitato iniziali, il presidente della sezione o del comitato integra o costituisce la camera o il comitato mediante estrazione a sorte.
3. Nell'accordare un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la camera o il comitato possono decidere che, se il pagamento non viene effettuato entro il termine indicato, saranno dovuti degli interessi moratori sulle somme assegnate.
4. La Corte, se riceve comunicazione che la parte lesa e la Parte contraente responsabile sono pervenute a un accordo, verifica che tale accordo sia equo e, se lo ritiene tale, cancella la causa dal ruolo conformemente all'articolo 43 § 3 del presente regolamento.

1. Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006.

2. Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004 e il 13 novembre 2006.

Articolo 76¹ – Lingua della sentenza

La Corte pronuncia tutte le sentenze in francese o in inglese, a meno che non decida di pronunciare una sentenza in entrambe le lingue ufficiali. Le sentenze della Grande Camera sono tuttavia emesse in entrambe le lingue ufficiali, e le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

Articolo 77² – Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal presidente della camera o del comitato, e dal cancelliere.
2. La sentenza pronunciata da una camera può essere letta in pubblica udienza dal presidente della camera o da un altro giudice delegato da quest'ultimo. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente informati della data dell'udienza. Se la sentenza suddetta non viene letta in pubblica udienza, e nel caso delle sentenze emesse da un comitato, la comunicazione prevista nel paragrafo 3 del presente articolo ha valore di pronuncia.
3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ai terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, e alle altre persone direttamente interessate. L'originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte.

Articolo 78 soppresso

Articolo 79 – Domanda di interpretazione di una sentenza

1. Le parti possono chiedere l'interpretazione di una sentenza entro un anno dalla pronuncia.
2. La domanda è depositata in cancelleria. In essa devono essere indicati con precisione il o i punti del dispositivo della sentenza di cui si richiede l'interpretazione.
3. La camera iniziale può decidere d'ufficio di respingere la domanda quando non vi siano motivi che ne giustificano l'esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la camera mediante estrazione a sorte.
4. Se la camera non respinge la domanda, il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere un'udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza.

Articolo 80 – Domanda di revisione di una sentenza

1. Se emerge un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l'esito di una causa già definita e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti, quest'ultima può, entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto scoperto, presentare alla Corte una domanda di revisione della sentenza stessa.
2. Nella domanda viene menzionata la sentenza di cui si chiede la revisione, fornendo le indicazioni necessarie per stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo. Alla stessa è allegata copia dei documenti a sostegno. La domanda e i suoi allegati sono depositati in cancelleria.

1. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, e il 4 novembre 2019.

2. Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006, il 1° dicembre 2008 e il 1° giugno 2015.

3. La camera iniziale può decidere d'ufficio di respingere la domanda in quanto non vi sono ragioni che ne giustifichino l'esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la camera mediante estrazione a sorte.

4. Se la camera non respinge la domanda, il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere un'udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza.

Articolo 81 – Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Fatte salve le disposizioni in materia di revisione delle sentenze e di reinscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori di trascrizione o di calcolo e le inesattezze evidenti possono essere rettificati dalla Corte d'ufficio o su richiesta di una delle parti, a condizione che la domanda sia presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo IX – Pareri consultivi a titolo degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione¹

Articolo 82²

In materia di pareri consultivi richiesti dal Comitato dei Ministri, la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione, le disposizioni che seguono. Inoltre essa applica, se lo ritiene opportuno, le altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 83³

La richiesta di parere consultivo è inviata al cancelliere. In essa sono indicati, in termini completi e precisi, la questione sulla quale è richiesto il parere della Corte e, inoltre:

- a) la data in cui il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione di cui all'articolo 47 § 3 della Convenzione;
- b) il nome e l'indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.

Alla richiesta sono allegati tutti i documenti che possono essere utili per chiarire la questione.

Articolo 84⁴

1. Non appena riceve la richiesta, il cancelliere trasmette a tutti i membri della Corte una copia della stessa e dei relativi allegati.
2. Il cancelliere informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte le loro osservazioni scritte sulla richiesta.

Articolo 85⁵

1. Il presidente della Corte fissa i termini entro i quali devono essere depositate le osservazioni scritte o gli altri documenti.
2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono inviati al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 86

Dopo la chiusura della procedura scritta, il presidente della Corte decide se è necessario permettere alle Parti contraenti che hanno presentato delle osservazioni scritte di esporle oralmente nel corso di un'udienza fissata a tale scopo.

Articolo 87⁶

1. Per esaminare la richiesta di parere consultivo è costituita una Grande Camera.

1. Inserito dalla Corte il 19 settembre 2016.
2. Come modificato dalla Corte il 19 settembre 2016.
3. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.
4. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.
5. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.
6. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

2. Quando ritiene che la richiesta non rientri nella sua competenza definita dall'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera lo dichiara in una decisione motivata.

Articolo 88¹

1. Le decisioni motivate e i pareri consultivi sono emessi dalla Grande Camera a maggioranza dei voti. In essi è indicato il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.

1B. Le decisioni motivate e i pareri consultivi sono emessi in entrambe le lingue ufficiali della Corte, e le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

2. I giudici possono, se lo desiderano, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.

Articolo 89²

La decisione motivata o il parere consultivo possono essere letti in pubblica udienza, in una delle due lingue ufficiali, dal presidente della Grande Camera o da altro giudice da lui delegato, dopo che siano stati avvisati il Comitato dei Ministri e tutte le Parti contraenti. In caso contrario, si provvede alla notifica prevista nell'articolo 90 del regolamento.

Articolo 90³

Il parere consultivo o la decisione motivata sono firmati dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L'originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne trasmette copia conforme al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

1. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005 e il 4 novembre 2019.

2. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

3. Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005 e il 1° giugno 2015.

Capitolo X¹ – Pareri consultivi a titolo del Protocollo n. 16 alla Convenzione

Articolo 91 – Generalità

Nelle procedure relative alle richieste di parere consultivo presentate dagli organi giudiziari indicati dalle Parti contraenti conformemente all'articolo 10 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni di detto protocollo, le disposizioni che seguono. Nella misura in cui lo ritiene appropriato, essa applica anche le altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 92 – Presentazione di una richiesta di parere consultivo

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, alcuni organi giudiziari delle Parti contraenti a questo protocollo possono inviare alla Corte delle richieste di parere consultivo su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Tutte le richieste di parere consultivo devono essere inviate alla cancelleria della Corte.

2.1 La richiesta deve essere motivata e deve esporre:

- a) l'oggetto della causa nazionale e il contesto giuridico e fattuale pertinente;
- b) le disposizioni giuridiche interne pertinenti;
- c) le questioni pertinenti relative alla Convenzione, in particolare i diritti o le libertà in gioco;
- d) se pertinente, una sintesi delle argomentazioni delle parti del procedimento nazionale sulla questione; e
- e) se possibile e opportuno, un'esposizione, da parte dell'organo giudiziario che presenta la richiesta di parere consultivo, del proprio punto di vista sulla questione, comprese le proprie valutazioni in merito.

2.2. L'organo giudiziario che ha presentato la richiesta presenta tutti gli altri documenti pertinenti con riguardo al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.

2.3. L'organo giudiziario che ha presentato la richiesta deve informare la cancelleria qualora decida di ritirarla. Una volta ricevuta la notifica, la Corte chiude la procedura.

Articolo 93² – Esame di una richiesta da parte del collegio

1.1 La richiesta di parere consultivo è esaminata da un collegio di cinque giudici della Grande Camera. Il collegio è composto:

- a) dal presidente della Corte; se il presidente della Corte ha un impedimento, viene sostituito dal vicepresidente secondo l'ordine di precedenza;
- b) da un giudice nominato in qualità di giudice relatore conformemente all'articolo 91 e, *mutatis mutandis*, all'articolo 49 del presente regolamento;
- c) da due presidenti di sezione, nominati a rotazione; in caso di impedimento, il presidente di sezione così nominato viene sostituito dal vicepresidente della sua sezione;

1. Inserito dalla Corte il 19 settembre 2016.

2. Come modificato dalla Corte l'11 ottobre 2021.

d) dal giudice eletto a titolo della Parte contraente di cui fa parte l'organo giudiziario che ha presentato la richiesta o, eventualmente, da un giudice nominato conformemente all'articolo 29 del presente regolamento; e

e) da almeno due giudici supplenti nominati a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.

1.2. Un giudice che fa parte del collegio continua a farvi parte se ha presenziato all'esame di una richiesta di parere consultivo e non è stata presa alcuna decisione definitiva allo scadere del periodo per il quale è stato nominato per far parte del collegio.

2. Le richieste di parere consultivo devono essere trattate in via prioritaria ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento.

3. Il collegio della Grande Camera accetta la richiesta se ritiene che questa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione.

4. Il rifiuto del collegio di accettare una richiesta è motivato.

5. Il rigetto o l'accettazione della richiesta da parte del collegio è notificato all'organo giudiziario che l'ha presentata e alla Parte contraente di cui esso fa parte.

Articolo 94¹ – Procedura conseguente all'accettazione da parte del collegio di una richiesta di parere consultivo

1. Quando il collegio accetta una richiesta di parere consultivo a titolo dell'articolo 93, viene costituita una Grande Camera conformemente all'articolo 24 § 2 g) del presente regolamento per esaminare la richiesta ed emettere un parere consultivo.

2. Il presidente della Grande Camera può invitare l'organo giudiziario che ha presentato la richiesta a sottoporre alla Corte tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per precisare l'oggetto della richiesta o il punto di vista dell'organo giudiziario interessato sulla questione sollevata.

3. Il presidente della Grande Camera può invitare le parti del procedimento interno a presentare osservazioni scritte e, eventualmente, a partecipare all'udienza.

4. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono inviati alla cancelleria entro i termini fissati dal presidente della Grande Camera, dopodiché la procedura scritta si considera chiusa.

5. Le disposizioni degli articoli 59 § 3 e 71 § 2 si applicano *mutatis mutandis* alla procedura seguita quando la Grande Camera deve emettere un parere consultivo ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Al più tardi dopo la chiusura della fase scritta della procedura, il presidente della Grande Camera decide se sia opportuno tenere un'udienza.

6. Una copia delle osservazioni scritte depositate conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 del presente regolamento viene comunicata all'organo giudiziario che ha presentato la richiesta, il quale potrà formulare dei commenti sulle osservazioni in questione, senza che ciò pregiudichi la chiusura della procedura scritta.

7. I pareri consultivi sono emessi dalla Grande Camera a maggioranza dei voti. In essi è indicato il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.

7B. I pareri consultivi sono emessi in entrambe le lingue ufficiali della Corte, e le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

1 Come modificato dalla Corte il 4 novembre 2019 e l'11 ottobre 2021.

8. I giudici possono, se lo desiderano, allegare al parere consultivo della Corte l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.

9. Il parere consultivo è firmato dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L'originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne tramette copia certificata conforme all'organo giudiziario che ha presentato la domanda e alla parte contraente di cui quest'ultimo fa parte.

10. Copia del parere consultivo viene trasmessa anche ai terzi intervenienti che hanno preso parte alla procedura ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 alla Convenzione e dell'articolo 44 del presente regolamento.

Articolo 95 – Spese relative alla procedura di parere consultivo e gratuito patrocinio

1. Quando il presidente della Grande Camera ha invitato, ai sensi dell'articolo 44 § 7 e dell'articolo 94 § 3 del presente regolamento, una parte nel procedimento interno a intervenire nella procedura di parere consultivo, la questione del rimborso delle spese sostenute da questa parte non è decisa dalla Corte, ma viene definita conformemente al diritto e alla prassi dell'Alta Parte contraente di cui fa parte l'organo giudiziario che ha presentato la domanda.

2. Le disposizioni del capitolo XII si applicano *mutatis mutandis* quando il presidente della Grande Camera ha invitato, ai sensi dell'articolo 44 § 7 e dell'articolo 94 § 3 del presente regolamento, una parte nel procedimento interno a intervenire nella procedura di parere consultivo, e questa parte non ha risorse sufficienti per far fronte, in tutto o in parte, alle spese sostenute.

Capitolo XI¹ – Procedure ai sensi dell’articolo 46 §§ 3, 4 e 5 della Convenzione

Procedura ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione

Articolo 96 (vecchio articolo 91)

Le domande di interpretazione presentate ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione sono trasmesse al cancelliere. Esse devono recare l’indicazione esaustiva e precisa della natura e dell’origine della questione di interpretazione che ha ostacolato l’esecuzione della sentenza a cui si riferisce la domanda, e sono corredate di:

- a) informazioni relative alla procedura d’esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri, eventualmente in corso, della sentenza in questione;
- b) copia della decisione di cui all’articolo 46 § 3 della Convenzione;
- c) nome e indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri al fine di fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.

Articolo 97 (vecchio articolo 92)

1. La domanda di interpretazione è esaminata dalla Grande Camera, dalla Camera o dal Comitato che ha pronunciato la sentenza a cui si riferisce.
2. Quando non è possibile riunire la Grande Camera, la camera o il comitato iniziale, il presidente della Corte completa o compone la formazione con estrazione a sorte.

Articolo 98 (vecchio articolo 93)

La decisione con cui la Corte si pronuncia sulla questione di interpretazione che le è stata sottoposta dal Comitato dei Ministri è definitiva e non può costituire oggetto di alcuna opinione separata dei giudici. Una copia della decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri e alle parti interessate, nonché ai terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa.

Procedura ai sensi dell’articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione

Articolo 99 (vecchio articolo 94)

Quando è chiamata a esaminare se una Parte contraente abbia o meno violato l’obbligo derivante dall’articolo 46 § 1 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni dell’articolo 31 b) e dell’articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione, le disposizioni che seguono, nonché, se lo ritiene opportuno, altre disposizioni del regolamento.

1. Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007.

Articolo 100 **(vecchio articolo 95)**

Le domande presentate ai sensi dell'articolo 46 § 4 della Convenzione devono essere motivate e trasmesse al cancelliere unitamente a:

- a) la sentenza a cui si riferiscono;
- b) le informazioni relative alla procedura di esecuzione, dinanzi al Comitato dei Ministri, della sentenza cui si riferiscono, comprese, eventualmente, le osservazioni scritte formulate dalle parti interessate nell'ambito della stessa procedura e le comunicazioni a cui quest'ultima ha dato luogo;
- c) copia della messa in mora notificata alla o alle Parti contraenti e copia della decisione di cui all'articolo 46 § 4 della Convenzione;
- d) nome e indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere;
- e) copia di ogni altro documento idoneo a chiarire la questione.

Articolo 101¹ **(vecchio articolo 96)**

Per esaminare la questione sottoposta alla Corte è costituita una Grande Camera conformemente all'articolo 24 § 2 e) del regolamento.

Articolo 102 **(vecchio articolo 97)**

Il presidente della Grande Camera informa il Comitato dei Ministri e le parti interessate che possono presentare osservazioni scritte sulla questione sottoposta alla Corte.

Articolo 103 **(vecchio articolo 98)**

1. Il presidente della Grande Camera fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte o degli altri documenti.
2. La Grande Camera può decidere di tenere un'udienza.

Articolo 104 **(vecchio articolo 99)**

La Grande Camera delibera con sentenza. Copia della sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri e alle parti interessate, nonché ai terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

1. Come modificato dalla Corte l'11 ottobre 2021.

Capitolo XIA¹ – Pubblicazione delle sentenze, delle decisioni e dei pareri consultivi

Articolo 104A – Pubblicazione nella banca dati giurisprudenziali della Corte

104A. Tutte le sentenze, tutte le decisioni e tutti i pareri consultivi sono pubblicati, a cura del cancelliere, su HUDOC, la banca dati giurisprudenziali della Corte. Tuttavia, questa regola non si applica alle decisioni che, ai sensi dell'articolo 52A § 1 del presente regolamento, sono adottate da un giudice unico, alle decisioni che, ai sensi dell'articolo 54 §§ 3 e 4 del presente regolamento, sono adottate da un presidente di sezione o da un vice-presidente di sezione che agiscono in qualità di giudice unico, e alle decisioni di comitato che, ai sensi dell'articolo 52A § 2 del presente regolamento contengono solo una motivazione sommaria; la Corte rende periodicamente accessibili al pubblico delle informazioni generali su queste decisioni.

Articolo 104B – Cause guida

Inoltre, il cancelliere mette adeguatamente in evidenza le sentenze, le decisioni e i pareri consultivi emessi nell'ambito delle cause selezionate come cause guida.

1. Inserito dalla Corte il 4 novembre 2019.

Capitolo XII – Gratuito patrocinio

Articolo 105

(vecchio articolo 100)

1. Il presidente della camera può, su richiesta di un ricorrente che abbia presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione o d'ufficio, accordargli il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa una volta che, conformemente all'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per iscritto le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, o quando è scaduto il termine che era stato fissato a tal fine.
2. Fatto salvo l'articolo 110 del presente regolamento, il ricorrente che ha beneficiato del gratuito patrocinio per la difesa della sua causa dinanzi alla camera continua a beneficiarne dinanzi alla Grande Camera.

Articolo 106

(vecchio articolo 101)

Il gratuito patrocinio può essere accordato soltanto se il presidente della camera accerta:

- a) che tale beneficio è necessario per la buona conduzione della causa dinanzi alla camera;
- b) che il ricorrente non dispone di mezzi economici sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese che deve sostenere.

Articolo 107

(vecchio articolo 102)

1. Al fine di determinare se il ricorrente disponga o meno di mezzi economici sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese che deve sostenere, questi è invitato a compilare una dichiarazione indicando i propri redditi, il proprio capitale e gli impegni economici nei confronti delle persone a carico, o ogni altro obbligo finanziario. La dichiarazione deve essere certificata dalla o dalle autorità nazionali autorizzate.
2. Il presidente della camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le proprie osservazioni per iscritto.
3. Una volta raccolte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il presidente della camera decide di accordare o negare il gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Articolo 108

(vecchio articolo 103)

1. Gli onorari possono essere corrisposti soltanto a un avvocato o ad altra persona nominata ai sensi dell'articolo 36 § 4 del presente regolamento. All'occorrenza, essi possono coprire i servizi prestati da più di un rappresentante così definito.
2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di trasferta e di soggiorno, così come le altre spese necessarie sostenute dal ricorrente o dal suo rappresentante nominato.

Articolo 109

(vecchio articolo 104)

Una volta accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere stabilisce:

- a) gli onorari da versare in conformità alle tariffe in vigore;
- b) l'importo da versare per le spese.

Articolo 110
(vecchio articolo 105)

Se ritiene che le condizioni di cui all'articolo 106 del presente regolamento non siano più soddisfatte, il presidente della camera può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

Titolo III – Disposizioni transitorie

Articolo 111 – Rapporti tra la Corte e la Commissione (vecchio articolo 106)

1. Nelle cause sottoposte alla Corte ai sensi dell'articolo 5 §§ 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri a partecipare all'esame della causa dinanzi alla Corte.
2. Nelle cause di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte prende in considerazione il rapporto adottato dalla Commissione a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione.
3. Salvo decisione contraria del presidente della camera, dopo che la Corte è stata adita il rapporto è reso pubblico a cura del cancelliere non appena possibile.
4. Nelle cause deferite alla Corte a norma dell'articolo 5 §§ 2 – 5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti facenti parte del fascicolo della Commissione, incluse le memorie e le osservazioni, restano riservati, salvo che il presidente della camera decida diversamente.
5. Nelle cause in cui la Commissione ha raccolto delle testimonianze ma non è stata in grado di adottare un rapporto a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i resoconti integrali, la documentazione e il parere emesso dalle delegazioni della Commissione al termine di tali indagini.

Articolo 112 – Procedura dinanzi a una camera e alla Grande Camera (vecchio articolo 107)

1. Quando una causa è deferita alla Corte a norma dell'articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera costituito conformemente all'articolo 24 § 5 del presente regolamento decide, unicamente sulla base del fascicolo, se la stessa debba essere esaminata da una camera o dalla Grande Camera.
2. Se la causa è decisa da una camera, la sentenza di quest'ultima è definitiva, conformemente all'articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11, e l'articolo 73 del presente regolamento è inapplicabile.
3. Le cause trasmesse alla Corte a norma dell'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11 sono deferite alla Grande Camera dal presidente della Corte.
4. Per ogni causa che le viene sottoposta ai sensi dell'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è integrata da giudici nominati a rotazione nell'ambito di uno dei gruppi citati nell'articolo 24 § 3¹ del presente regolamento. Le cause sono assegnate alternativamente a ciascuno dei gruppi.

Articolo 113 – Concessione del gratuito patrocinio (vecchio articolo 108)

Fatto salvo l'articolo 101 del presente regolamento, nelle cause deferite alla Corte in applicazione dell'articolo 5 §§ 2 – 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un ricorrente a cui è stato accordato il gratuito patrocinio nell'ambito della procedura dinanzi alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa dinanzi alla Corte.

1. Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

**Articolo 114 – Domanda di revisione di una sentenza
(vecchio articolo 109)**

1. Quando una parte presenta una domanda di revisione di una sentenza pronunciata dalla vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette a una delle sezioni conformemente alle condizioni previste negli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda dei casi.
2. Indipendentemente dall'articolo 80 § 3 del presente regolamento, il presidente della sezione interessata costituisce una nuova camera per esaminare la domanda.
3. La camera da costituire include di diritto:
 - a) il presidente della sezione;e, che appartengano o meno alla sezione interessata,
 - b) il giudice eletto a titolo della Parte contraente interessata o, se questi ha un impedimento, qualsiasi giudice nominato ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento;
 - c) i membri della Corte che hanno fatto parte della camera iniziale della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza.
4.
 - a) Il presidente della sezione estrae a sorte gli altri membri della camera tra i membri della sezione interessata;
 - b) I membri della sezione non nominati in questo modo partecipano in qualità di giudici supplenti.

Titolo IV – Clausole finali

Articolo 115 – Sospensione di un articolo (vecchio articolo 110)

L'applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che la decisione sia presa all'unanimità dalla camera interessata. La sospensione così decisa produce i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per cui è stata proposta.

Articolo 116 – Emendamento di un articolo (vecchio articolo 111)

1. Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente regolamento può essere adottata dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, su proposta presentata in precedenza. La proposta di modifica, formulata per iscritto, deve giungere al cancelliere almeno un mese prima della sessione in cui sarà esaminata. Quando riceve la proposta, il cancelliere ne informa tutti i membri della Corte non appena possibile.

2. Il cancelliere informa le Parti Contraenti delle proposte della Corte volte a modificare le disposizioni del regolamento che riguardano direttamente lo svolgimento delle procedure dinanzi ad essa, e le invita a presentare osservazioni scritte sulle proposte in questione. Allo stesso modo, invita le organizzazioni che hanno esperienza in materia di rappresentanza dei ricorrenti dinanzi alla Corte, nonché alcune associazioni forensi, a presentare osservazioni scritte su tali proposte.

Articolo 117 – Entrata in vigore del regolamento (vecchio articolo 112¹)

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998.

1. Gli emendamenti adottati l'8 dicembre 2000 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti adottati il 17 giugno 2002 e l'8 luglio 2002 sono entrati in vigore il 1° ottobre 2002. Gli emendamenti adottati il 7 luglio 2003 sono entrati in vigore il 1° novembre 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dicembre 2004 sono entrati in vigore il 1° marzo 2005. Gli emendamenti adottati il 4 luglio 2005 sono entrati in vigore il 3 ottobre 2005. Gli emendamenti adottati il 7 novembre 2005 sono entrati in vigore il 1° dicembre 2005. Gli emendamenti adottati il 29 maggio 2006 sono entrati in vigore il 1° luglio 2006. Gli emendamenti adottati il 14 maggio 2007 sono entrati in vigore il 1° luglio 2007. Gli emendamenti adottati l'11 dicembre 2007, il 22 settembre e il 1° dicembre 2008 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2009. Gli emendamenti adottati il 29 giugno 2009 sono entrati in vigore il 1° luglio 2009. Gli emendamenti relativi al Protocollo n. 14 alla Convenzione, adottati il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007, sono entrati in vigore il 1° giugno 2010. Gli emendamenti adottati il 21 febbraio 2011 sono entrati in vigore il 1° aprile 2011. Gli emendamenti adottati il 16 gennaio 2012 sono entrati in vigore il 1° febbraio 2012. Gli emendamenti adottati il 20 febbraio 2012 sono entrati in vigore il 1° maggio 2012. Gli emendamenti adottati il 2 aprile 2012 sono entrati in vigore il 1° settembre 2012. Gli emendamenti adottati il 14 gennaio e il 6 febbraio 2013 sono entrati in vigore il 1° maggio 2013. Gli emendamenti adottati il 6 maggio 2013 sono entrati in vigore il 1° luglio 2013 e il 1° gennaio 2014. Gli emendamenti adottati il 14 aprile e il 23 giugno 2014 sono entrati in vigore il 1° luglio 2014. Alcuni degli emendamenti adottati il 1° giugno 2015 sono entrati in vigore immediatamente, e altri adottati nella stessa data sono entrati in vigore il 1° agosto 2021 e il 1° febbraio 2022. Gli emendamenti all'articolo 47 adottati il 1° giugno e il 5 ottobre 2015 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016. Gli emendamenti all'articolo 8 adottati il 19 settembre 2016 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti adottati il 14 novembre 2016 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti all'articolo 29 adottati il 16 aprile 2018 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti adottati il 19 settembre 2016 sono entrati in vigore il 1° agosto 2018. L'emendamento all'articolo 29 § 1 adottato il 3 giugno 2019 è entrato in vigore nella stessa data. Gli emendamenti agli articoli 27A e 52A adottati il 9 settembre 2019 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti adottati il 4 novembre 2019 sono entrati in vigore il 1°

gennaio 2020. Gli emendamenti all'articolo 8 adottati il 2 giugno 2021 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti agli articoli 24, 93, 94 e 101 adottati l'11 ottobre 2021 sono entrati in vigore il 18 ottobre 2021. Gli emendamenti agli articoli 36 e 44D adottati il 7 febbraio 2022 sono entrati in vigore nella stessa data. L'emendamento all'articolo 8 § 5 adottato il 30 maggio 2022 è entrato in vigore nella stessa data. L'emendamento all'articolo 44 § 4 adottato il 3 giugno 2022 è entrato in vigore nella stessa data. L'emendamento all'articolo 44 §§ 2 e 3 b) adottato il 3 marzo 2023 è entrato in vigore nella stessa data. Gli emendamenti agli articoli 7 e 7A adottati il 23 giugno 2023 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti agli articoli 33 § 1e 44F adottati il 25 settembre 2023 sono entrati in vigore il 30 ottobre 2023.

Allegato al regolamento¹ (relativo alle indagini)

Articolo A1 – Provvedimenti istruttori

1. La camera può, su richiesta di una parte o d'ufficio, adottare i provvedimenti istruttori che ritiene idonei a chiarire i fatti della causa. In particolare, può invitare le parti a produrre prove scritte, e decidere di sentire in qualità di testimone o esperto, o a qualsiasi altro titolo, le persone le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le sembrino utili per l'esecuzione del suo compito.
2. La camera può anche invitare persone o istituzioni di sua scelta a esprimere un parere o a farle un rapporto scritto su questioni che giudica pertinenti alla causa.
3. Dopo che una causa è stata dichiarata ricevibile o, eccezionalmente, prima della decisione sulla ricevibilità, la camera può nominare uno o più dei suoi membri o altri giudici della Corte in qualità di delegato(i) per procedere a una raccolta di informazioni, a un sopralluogo o a un altro provvedimento istruttorio. La camera può anche nominare persone o istituzioni di sua scelta per assistere alla delegazione nella maniera che ritiene appropriata.
4. Le disposizioni del presente capitolo relative ai provvedimenti istruttori messi in atto da una delegazione si applicano, *mutatis mutandis*, ai provvedimenti istruttori messi in atto dalla camera stessa.
5. Le audizioni condotte da una camera o da una delegazione nell'ambito di un provvedimento istruttorio si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria del presidente della camera o del capo della delegazione.
6. Il presidente della camera può, quando lo ritiene appropriato, invitare o autorizzare i terzi intervenienti a partecipare a un provvedimento istruttorio. Il presidente fissa le condizioni di tale partecipazione, e può limitarla in caso di inosservanza delle citate condizioni.

Articolo A2 – Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori

1. Il ricorrente e le Parti contraenti interessate aiutano la Corte per quanto necessario nell'esecuzione dei provvedimenti istruttori.
2. La Parte contraente sul territorio della quale una delegazione procede a indagini *in situ*, accorda a quest'ultima le facilitazioni e la cooperazione necessarie per il corretto svolgimento della procedura. Essa ha anche l'obbligo, per quanto necessario, di garantire la libertà di circolazione sul suo territorio, e di adottare tutte le misure di sicurezza richieste per la delegazione, per il ricorrente e per tutti i testimoni, gli esperti e le altre persone che possono essere sentite dalla delegazione. Ha anche il compito di vigilare affinché nessuna persona o organizzazione debba subire le conseguenze di una testimonianza o di un aiuto fornito alla delegazione.

Articolo A3 – Mancata comparizione davanti a una delegazione

Quando una parte o le altre persone che dovrebbero comparire non si presentano o si rifiutano di farlo, la delegazione può comunque proseguire i suoi lavori se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

1. Inserito dalla Corte il 7 luglio 2003.

Articolo A4 – Svolgimento della procedura dinanzi a una delegazione

1. I delegati esercitano, all'occorrenza, i poteri conferiti alla camera dalla Convenzione o dal presente regolamento, e dirigono la procedura che si svolge dinanzi ad essi.
2. Il capo della delegazione può decidere di tenere una riunione preparatoria con le parti o con i loro rappresentanti prima di ogni audizione da parte della delegazione.

Articolo A5 – Citazione di testimoni, esperti e altre persone a comparire dinanzi a una delegazione

1. I testimoni, gli esperti e le altre persone che devono essere sentiti dalla delegazione sono convocati dal cancelliere.
2. Nella convocazione devono essere indicati:
 - a) la causa di cui si tratta;
 - b) l'oggetto dell'indagine, della perizia o di altro provvedimento istruttorio disposto dalla camera o dal suo presidente;
 - c) le disposizioni relative al pagamento dell'indennità che spetta alla persona convocata.
3. Le parti forniscono, per quanto possibile, informazioni sufficienti per accertare l'identità e l'indirizzo dei testimoni, degli esperti o delle altre persone da convocare.
4. Conformemente all'articolo 37 § 2 del regolamento, la Parte contraente sul cui territorio risiede il testimone si assume la responsabilità di notificare le convocazioni che la camera le invia a tal fine. Se si trova nell'impossibilità di conformarsi a questo obbligo, dovrà fornire una giustificazione scritta. Ad essa incombe peraltro l'obbligo di adottare misure ragionevoli idonee ad assicurare la comparizione delle persone convocate che si trovano sotto la sua autorità o il suo controllo.
5. Quando una delegazione procede ad audizioni *in situ*, il suo capo può richiedere la comparizione dinanzi ad essa di testimoni, esperti o altre persone. La Parte contraente sul cui territorio hanno luogo le audizioni adotta, se le è richiesto, le misure ragionevoli idonee ad agevolare la comparizione.
6. Se un testimone, un esperto o un'altra persona sono convocati su richiesta o per conto di una Parte contraente ricorrente o convenuta, le spese di comparizione sono a carico di quest'ultima, salvo decisione contraria della camera. Quando la persona convocata si trova detenuta nella Parte contraente nel cui territorio la delegazione conduce indagini *in situ*, le spese afferenti alla sua comparizione sono a carico della suddetta parte, salvo decisione contraria della camera. In tutti gli altri casi, la camera decide se le spese devono essere sostenute dal Consiglio d'Europa o se devono essere poste a carico del ricorrente o della terza parte su richiesta o per conto della quale la persona compare. In tutti i casi, le spese sono fissate dal presidente della camera.

Articolo A6 – Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni e degli esperti sentiti da una delegazione

1. Previa verifica della sua identità e prima di deporre, il testimone presta il seguente giuramento o rende la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» - o «Dichiaro solennemente, sul mio onore e in piena coscienza,» - «di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

Di quanto precede è redatto verbale.

2. Previa verifica della sua identità e prima di espletare il suo incarico per la delegazione, l'esperto presta il seguente giuramento o rende la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» - «che svolgerò le mie funzioni di esperto sul mio onore e in piena coscienza».

Di quanto precede è redatto verbale.

Articolo A7 – Audizione di testimoni, esperti o altre persone da parte di una delegazione

1. I delegati possono porre domande agli agenti, avvocati e consulenti delle parti, al ricorrente, ai testimoni, agli esperti, come pure ad ogni altra persona che si presenti dinanzi alla delegazione.
2. Sotto il controllo del capo della delegazione, i testimoni, gli esperti e le altre persone che compaiono dinanzi alla delegazione possono essere interrogati dagli agenti, dagli avvocati e dai consulenti delle parti. In caso di contestazione su una domanda posta, decide il capo della delegazione.
3. Salvo circostanze eccezionali, e con il consenso del capo della delegazione, i testimoni, gli esperti e le altre persone che devono essere sentiti da una delegazione non sono ammessi a entrare in sala prima di deporre.
4. Il capo della delegazione può adottare disposizioni speciali affinché testimoni, esperti o altre persone possano essere sentiti senza la presenza delle parti quando lo esige la buona amministrazione della giustizia.
5. In caso di contestazione sulla ricusazione di un testimone o di un esperto, decide il capo della delegazione. La delegazione può sentire a titolo informativo una persona che non soddisfa le condizioni per essere sentita come testimone o esperto.

Articolo A8 – Resoconto delle audizioni svolte da una delegazione

1. Il cancelliere redige un resoconto di tutte le audizioni svolte da una delegazione nell'ambito di un provvedimento istruttorio, indicando:
 - a) la composizione della delegazione;
 - b) l'elenco delle persone comparse: agenti, avvocati e consulenti delle parti;
 - c) nome, cognome, qualità e indirizzo dei testimoni, esperti o altre persone sentite;
 - d) il testo delle dichiarazioni rese, delle domande poste e delle risposte raccolte;
 - e) il testo delle decisioni pronunciate durante le audizioni dalla delegazione o dal suo capo.
2. Se il resoconto è redatto in tutto o in parte in una lingua non ufficiale, il cancelliere provvede a farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.
3. I rappresentanti delle parti ricevono copia del resoconto per poterlo correggere, sotto il controllo del cancelliere o del capo della delegazione, senza tuttavia modificare il senso e la portata di ciò che è stato detto nel corso delle audizioni. Il cancelliere fissa, su istruzioni del capo della delegazione, i termini concessi a tal fine.
4. Una volta corretto, il resoconto è firmato dal capo della delegazione e dal cancelliere, e fa fede del suo contenuto.

Istruzioni pratiche

Domande di misure provvisorie¹

(Articolo 39 del regolamento)

In virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, la Corte può indicare delle misure provvisorie, vincolanti per lo Stato interessato.

Tali misure vengono indicate soltanto in circostanze eccezionali. La Corte indica delle misure provvisorie a uno Stato membro soltanto quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, ritiene che il ricorrente sarebbe altrimenti esposto a un rischio imminente di danno irreversibile.

I ricorrenti o i loro rappresentanti² che chiedono delle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono conformarsi a quanto di seguito prescritto.

I. Fornire gli elementi a sostegno

Le richieste presentate alla Corte devono essere motivate. In particolare i ricorrenti devono esporre in maniera dettagliata gli elementi sui quali si fondano i loro timori, la natura dei rischi dedotti e le disposizioni della Convenzione delle quali viene lamentata la violazione.

Non è sufficiente un mero rinvio ad affermazioni contenute in un altro documento o alla procedura nazionale. È fondamentale che le richieste siano accompagnate da tutti gli elementi idonei a sostenerle, e soprattutto dalle decisioni emesse dalle giurisdizioni, commissioni o altri organi nazionali, nonché da qualsiasi altro documento considerato tale da corroborare le asserzioni del ricorrente.

Le domande che non contengono le informazioni richieste affinché la Corte possa deliberare non sono, di regola, sottoposte a un giudice per la decisione. La Corte di norma non contatta i ricorrenti che hanno presentato domande di misure provvisorie incomplete.

Quando la causa è già pendente dinanzi alla Corte, deve essere indicato il numero attribuito al ricorso.

Nelle cause in materia di estradizione o di espulsione occorre precisare la data e l'ora in cui si ritiene verrà eseguita la decisione di allontanamento, l'indirizzo del ricorrente o il luogo in cui è detenuto, e il numero del suo fascicolo ufficiale. Qualsiasi modifica di queste informazioni (data e ora del respingimento, indirizzo, ecc.) dovrà essere comunicata non appena possibile.

Per quanto possibile, le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

La Corte può decidere di esaminare contestualmente la ricevibilità della causa e la domanda di misura provvisoria.

II. Inviare le domande per mezzo di «ECHR Rule 39 Site», via fax o per posta

Le domande di misure provvisorie formulate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono essere inviate per mezzo di «ECHR Rule 39 Site», via fax o per posta³. La Corte non tratta le domande inviate

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 5 marzo 2003 e modificata il 16 ottobre 2009, il 7 luglio 2011 e il 3 maggio 2022.

2. È necessario fornire tutte le precisazioni a tale proposito.

3. Le domande presentate per posta non devono essere inviate con posta ordinaria.

per posta elettronica. Tutte le domande devono riportare le seguenti indicazioni, da inserire in grassetto sulla prima pagina del documento:

«Articolo 39 – Urgente

Persona da contattare (nome e recapito): ...

[Nelle cause in materia di espulsione o di estradizione]

Data e ora previste per il respingimento e destinazione: ...»

III. Presentare le domande in tempo utile

In linea di principio la domanda di misura provvisoria deve essere inviata appena possibile dopo che è stata resa la decisione interna definitiva, in modo da lasciare alla Corte e alla sua cancelleria il tempo sufficiente per esaminare la questione. Nelle cause in materia di espulsione o di estradizione, la Corte potrebbe non trattare le domande ricevute meno di un giorno lavorativo prima della data prevista per il respingimento⁴.

Quando la decisione interna definitiva è imminente e la sua esecuzione rischia di essere immediata, in particolare nelle cause in materia di estradizione o di espulsione, i ricorrenti e i loro rappresentanti devono presentare la domanda di misura provvisoria senza attendere tale decisione, indicando chiaramente la data in cui quest'ultima sarà emessa e precisando che la loro domanda è subordinata al fatto che la decisione interna definitiva sia negativa.

IV. Misure interne aventi effetto sospensivo

La Corte non è un giudice di appello contro le decisioni rese dai giudici nazionali. Nelle cause in materia di estradizione o di espulsione i ricorrenti devono esperire i ricorsi interni che possono portare ad una sospensione della misura di allontanamento prima di presentare alla Corte una domanda di misura provvisoria. Nei casi in cui i ricorrenti hanno la possibilità di esercitare un ricorso interno con effetto sospensivo, la Corte non applica l'articolo 39 del regolamento per impedire l'esecuzione della misura.

V. Misure di controllo

I ricorrenti che presentano una domanda di misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono aver cura di rispondere alla corrispondenza che invia loro la cancelleria della Corte. In particolare, in caso di rigetto di una domanda di misura provvisoria, devono indicare alla Corte se desiderano che prosegua l'esame del ricorso. Quando è stata indicata una misura provvisoria, essi devono regolarmente e tempestivamente informare la Corte sullo stato di avanzamento dei procedimenti nazionali pendenti, altrimenti la causa potrà essere cancellata dal ruolo.

4. L'elenco dei giorni festivi o non lavorativi durante i quali la cancelleria della Corte è chiusa è consultabile sul sito internet della Corte: (www.echr.coe.int/contact/fr).

Introduzione dell'istanza¹

(Ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione)

I. Generalità

1. Tutti i ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione devono essere proposti per iscritto. Non è possibile presentare ricorsi per telefono. Salvo nei casi previsti dall'articolo 47 del regolamento della Corte, solo un formulario di ricorso completo interrompe il decorso del termine di quattro mesi fissato dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. Il formulario di ricorso è disponibile online sul sito internet della Corte². I ricorrenti sono vivamente invitati a scaricarlo e a stamparlo piuttosto che chiedere alla Corte di inviare loro una versione cartacea per posta. In tal modo risparmieranno tempo e saranno maggiormente in grado di presentare un ricorso completo entro il termine di quattro mesi. Il sito della Corte fornisce anche assistenza per compilare i vari campi del formulario.

2. I ricorsi devono essere inviati al seguente indirizzo:

Madame la Greffière de la Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

3. La trasmissione di un ricorso via fax non interrompe il decorso del termine di quattro mesi fissato nell'articolo 35 § 1. I ricorrenti, prima dello scadere del termine di quattro mesi, devono far seguire il fax da un invio per posta dell'originale del formulario firmato.

4. I ricorrenti devono dare prova di diligenza nello scambio della corrispondenza con la cancelleria della Corte. Un ritardo nella risposta o una mancata risposta possono essere considerati come il segno che il ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso.

II. Forma e contenuto

5. Le dichiarazioni fatte nel formulario di ricorso con riguardo ai fatti, alle doglianze e all'osservanza dei requisiti relativi all'esaurimento delle vie di ricorso interne, e al termine per la presentazione del ricorso fissato dall'articolo 35 § 1 della Convenzione, devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento. Le dichiarazioni supplementari, presentate, se del caso, su fogli separati, non devono superare le 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del regolamento) e devono:

- a) essere scritte su fogli formato A4 con margine di almeno 3,5 cm. di larghezza;
- b) essere perfettamente leggibili e, se dattiloscritte, il testo deve essere redatto almeno in corpo 12 e le note a piè di pagina in corpo 10, con interlinea 1,5;
- c) contenere solo numeri espressi in cifre, e non in lettere;
- d) contenere i numeri di pagina (le pagine devono essere numerate consecutivamente);
- e) essere divise in paragrafi numerati;

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 1° novembre 2003 e modificata il 22 settembre 2008, il 24 giugno 2009, il 6 novembre 2013, il 5 ottobre 2015, il 27 novembre 2019, il 25 gennaio 2021 e il 1° febbraio 2022. Questa istruzione pratica completa gli articoli 45 e 47 del regolamento.

2. www.echr.coe.int.

f) essere suddivise in capitoli come segue: «Fatti», «Doglianze o esposizione delle violazioni» e «Informazioni relative all'esaurimento delle vie di ricorso interne e al rispetto del termine fissato nell'articolo 35 § 1».

6. Tutti i campi pertinenti del formulario di ricorso devono essere compilati con parole. Deve essere evitato l'uso di simboli, segni o abbreviazioni. Le risposte devono essere formulate a parole, anche se sono negative o se la domanda non sembra pertinente.

7. Il ricorrente deve esporre i fatti, le proprie doglianze e le spiegazioni relative all'osservanza dei criteri di ricevibilità nell'apposito riquadro del formulario di ricorso. Queste informazioni devono essere sufficienti per permettere alla Corte di determinare la natura e l'oggetto del ricorso. Il formulario così compilato deve essere di per sé sufficiente. Non basta allegare un'esposizione dei fatti, delle doglianze e delle informazioni relative all'osservanza dei criteri, nemmeno aggiungendo la menzione «si veda allegato». La presenza di queste informazioni sul formulario di ricorso ha lo scopo di aiutare la Corte a esaminare e ad assegnare rapidamente i nuovi ricorsi. Se necessario, possono essere fornite informazioni supplementari in un documento a parte di non più di 20 pagine. Le informazioni supplementari non possono in nessun caso sostituire l'esposizione dei fatti, delle doglianze e delle spiegazioni relative all'osservanza dei criteri di ricevibilità, che deve necessariamente essere riportata nel formulario stesso. Un formulario di ricorso che non contenga tali informazioni non sarà considerato conforme all'articolo 47 del regolamento.

8. Una persona giuridica (ossia una società, un'organizzazione non governativa o un'associazione) che intenda adire la Corte, deve farlo tramite un rappresentante la cui identità deve essere indicata nell'apposito riquadro del formulario di ricorso; quest'ultimo deve inoltre fornire le sue generalità e spiegare a quale titolo agisce in nome della persona giuridica, o quale sia il suo legame con quest'ultima. Con il formulario di ricorso deve essere fornita la prova che il rappresentante ha la qualità per agire in nome della persona giuridica, ad esempio un estratto del registro delle imprese o una relazione dell'organo direttivo. Il rappresentante della persona giuridica e l'avvocato autorizzato a difenderla dinanzi alla Corte non sono la stessa persona. È possibile che il rappresentante della persona giuridica sia anche avvocato o giurista, e che sia altresì competente per garantire la funzione di rappresentante in giudizio. In ogni caso è opportuno compilare entrambe le parti del formulario di ricorso relative alla rappresentanza e allegare i documenti richiesti attestanti l'esistenza di un mandato di rappresentanza della persona giuridica.

9. Un ricorrente non è obbligato a essere rappresentato da un difensore nel momento in cui presenta il ricorso. Se dà mandato a un avvocato, è necessario compilare il riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura. In questo caso, la firma del ricorrente e quella del suo rappresentante devono essere apposte in tale riquadro. In questa fase non è consentito fornire una procura su un formulario separato, in quanto la Corte chiede che tutte le informazioni fondamentali siano presenti sul formulario di ricorso. Se si eccepisce l'impossibilità per il ricorrente di apporre la propria firma nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura a causa di difficoltà pratiche insormontabili, è necessario spiegare alla Corte in che cosa consistano tali difficoltà, producendo le prove a sostegno. Non è possibile eccepire la mancanza di tempo dovuta alla necessità di compilare il formulario rapidamente allo scopo di rispettare il termine di quattro mesi.

10. Il formulario di ricorso deve essere accompagnato dai documenti pertinenti:

- a) relativi alle decisioni o alle misure denunciate;
- b) che dimostrino che il ricorrente ha rispettato la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne e il termine di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione;
- c) contenenti, se del caso, informazioni relative ad altri procedimenti internazionali.

Il ricorrente, se non è in grado di produrre copia di uno dei suddetti documenti, deve in ogni caso dare una spiegazione soddisfacente; non gli sarà sufficiente indicare semplicemente di avere incontrato

delle difficoltà se è ragionevole aspettarsi che la spiegazione sia suffragata da documenti a sostegno, ad esempio una prova di indigenza, un rifiuto da parte delle autorità di fornire una decisione, o altri elementi che dimostrino l'impossibilità per il ricorrente di ottenere il documento in questione. Se non viene fornita alcuna spiegazione, o se la spiegazione fornita è insufficiente, il ricorso non sarà attribuito a una formazione giudiziaria.

I documenti forniti per via telematica devono rispettare il formato richiesto nella presente istruzione, e devono inoltre essere classificati e numerati secondo l'ordine dell'elenco riportato nel formulario di ricorso.

11. Il ricorrente, se ha già presentato uno o più ricorsi sui quali la Corte ha deciso, o se ha uno o più ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, deve informarne la cancelleria, precisando il numero di tali ricorsi.

12. a) Quando un ricorrente chiede di non divulgare la sua identità, deve fornire una spiegazione scritta, conformemente all'articolo 47 § 4 del regolamento.

b) Il ricorrente deve anche precisare, nel caso in cui la sua domanda di anonimato sia accolta dal presidente della camera, se desidera essere nominato con le sue iniziali o con una semplice lettera (per esempio « X », « Y » o « Z »).

13. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal rappresentante nominato. Il ricorrente, se è rappresentato, deve apporre la firma, così come il suo rappresentante, nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura. Né il formulario di ricorso né il riquadro riservato alla procura possono essere firmati «per procura» («p.p.»).

III. Ricorsi raggruppati e ricorrenti multipli

14. Se un ricorrente o un rappresentante presenta per più ricorrenti dei ricorsi relativi a fatti diversi, deve essere utilizzato un formulario di ricorso per ciascuno, indicando tutte le informazioni richieste e allegando al formulario corrispondente i documenti relativi a ciascun ricorrente.

15. Se vi sono più di dieci ricorrenti, il rappresentante deve fornire, oltre ai formulari di ricorso e ai documenti, una tabella che riassume le informazioni personali richieste per ciascun ricorrente. La tabella può essere scaricata dal sito internet della Corte¹. Se il rappresentante è avvocato, la tabella deve anche essere fornita in formato elettronico.

16. Se la causa riguarda un grande numero di ricorrenti o di ricorsi, la Corte può chiedere ai ricorrenti o ai loro rappresentanti di fornire il testo delle loro osservazioni e dichiarazioni, o i loro documenti, per via telematica o con un altro mezzo. Essa può inoltre chiedere loro di adottare altre misure volte ad agevolare l'esame efficace e rapido dei ricorsi.

IV. Mancata risposta alle richieste di informazioni o inosservanza delle istruzioni impartite

17. Il fatto di non fornire entro i termini fissati le informazioni o i documenti supplementari richiesti dalla Corte, o di non rispettare le istruzioni impartite dalla Corte stessa per quanto riguarda la forma e il modo in cui il ricorso deve essere presentato, anche in caso di ricorsi raggruppati o di ricorrenti multipli, può, a seconda della fase della procedura, condurre la Corte a non esaminare il o i ricorsi, a dichiararli irricevibili o a cancellarli dal ruolo.

1. www.echr.coe.int.

Osservazioni scritte¹

I. Deposito di osservazioni

Generalità

1. Le osservazioni devono essere depositate in cancelleria entro il termine fissato in applicazione dell'articolo 38 del regolamento e nel modo descritto nel paragrafo 2 del predetto articolo.
2. La data in cui le osservazioni o gli altri documenti sono stati ricevuti dalla cancelleria della Corte è apposta sugli atti in questione con un timbro datario.
3. Ad eccezione delle osservazioni e dei documenti per i quali è stato istituito un sistema di trasmissione per via telematica (si vedano le istruzioni pratiche pertinenti), tutti gli altri documenti che contengono osservazioni, nonché i documenti ad essi allegati, devono essere presentati alla cancelleria della Corte in triplice copia se inviati per posta, o in esemplare unico se inviato tramite fax² seguito da tre copie inviate per posta.
4. Non si accettano osservazioni o altri documenti inviati per posta elettronica.
5. I documenti segreti devono essere inviati per posta raccomandata.
6. Le osservazioni presentate senza essere state richieste non possono essere acquisite al fascicolo, salvo diversa decisione del presidente della camera (si veda l'articolo 38 § 1 del regolamento).

Invio tramite fax

7. Una parte può presentare osservazioni o altri documenti alla Corte inviandoli tramite fax.
8. Il nome della persona che ha firmato le osservazioni deve apparire anche in stampatello, di modo che questa persona possa essere identificata.

Trasmissione per via telematica

9. La Corte può autorizzare il Governo di una Parte contraente o, dopo la comunicazione di un ricorso, il ricorrente, a inviare osservazioni e altri documenti per via telematica. In tal caso, si applicano congiuntamente l'istruzione pratica relativa alle osservazioni scritte e quelle relative alla trasmissione di documenti per via telematica.

II. Forma e contenuto

Forma

10. I documenti che contengono le osservazioni devono riportare:
 - a) il numero del ricorso e il nome della causa;
 - b) un titolo che indichi la natura del suo contenuto (ad esempio, osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito]; risposta alle osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito] presentate dal Governo/dal ricorrente; osservazioni sul merito; osservazioni supplementari sulla ricevibilità [e sul merito]; memoria, ecc.)
11. Inoltre le osservazioni devono normalmente

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte conformemente all'articolo 32 del regolamento il 1° novembre 2003, modificata il 22 settembre 2008 e il 29 settembre 2014.

2. Numero: +00 33 (0)3 88 41 27 30; gli altri numeri di fax sono indicati sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int).

- a) essere scritte su un foglio formato A4, con un margine non inferiore a 3,5 cm di larghezza;
 - b) essere dattiloscritte e facilmente leggibili, il testo deve essere scritto minimo in corpo 12 e le note a piè di pagina in corpo 10, con interlinea 1,5;
 - c) avere tutti i numeri espressi in cifre;
 - d) avere tutte le pagine numerate consecutivamente;
 - e) essere divise in paragrafi numerati;
 - f) essere divise in capitoli e/o intestazioni di rubriche corrispondenti alla forma e allo stile delle decisioni e delle sentenze della Corte («In fatto» / «Diritto [e prassi] interno[i] pertinente[i]» / «Doglianze» / «In diritto»; quest'ultimo capitolo deve essere composto da sezioni intitolate «Eccezione preliminare fondata su (...)»; «Dedotta violazione dell'articolo (...)», a seconda dei casi);
 - g) riportare in una sezione distinta le risposte alle domande della Corte o alle argomentazioni della parte avversa;
 - h) contenere i richiami a tutti i documenti e/o atti probatori menzionati nelle osservazioni e ad esse allegati;
 - i) se inviate per posta, essere stampate su un solo lato del foglio. I fogli e gli allegati devono essere raggruppati in modo da poter essere facilmente separati (è opportuno evitare di incollarli o spillarli).
12. Alle osservazioni che, in via eccezionale, superano le 30 pagine, deve essere allegato un breve riassunto.
13. Quando una parte produce documenti e/o altri allegati a sostegno delle osservazioni, ciascun atto probatorio deve essere registrato in un allegato distinto.

Contenuto

14. Le osservazioni depositate dalle parti successivamente alla comunicazione del ricorso devono contenere:
- a) i commenti ritenuti utili relativi ai fatti della causa; tuttavia,
 - i. la parte che non abbia nulla da replicare all'esposizione dei fatti elaborata dalla cancelleria deve limitare le sue osservazioni a una breve dichiarazione in tal senso;
 - ii. la parte che contesta solo alcuni aspetti dell'esposizione dei fatti elaborata dalla cancelleria, o che desidera aggiungervi delle precisazioni, deve limitare le sue osservazioni a questi punti precisi;
 - iii. la parte che contesta l'esposizione dei fatti o una parte dell'esposizione dei fatti presentata dalla parte avversa, deve precisare chiaramente i punti che non contesta e limitare le sue osservazioni ai punti che contesta;
 - b) le argomentazioni giuridiche che si riferiscono dapprima alla ricevibilità, e poi al merito; tuttavia,
 - i. se a una parte sono state rivolte domande precise su un punto di fatto o di diritto, quest'ultima, fatto salvo l'articolo 55 del regolamento, deve limitare le proprie argomentazioni a tali domande;
 - ii. se rispondono alle argomentazioni della parte avversa, le osservazioni devono riferirsi agli specifici argomenti in causa, nell'ordine sopra previsto.
15. a) Le osservazioni depositate dalle parti dopo la dichiarazione di ricevibilità del ricorso devono contenere:
- i. una breve dichiarazione che indichi la posizione adottata in merito ai fatti di causa come stabiliti nella decisione sulla ricevibilità;
 - ii. le argomentazioni giuridiche relative al merito della causa;

iii. le risposte alle domande specifiche poste dalla Corte relativamente a punti di fatto o di diritto.

b) La parte ricorrente che sottopone contestualmente una domanda di equa soddisfazione deve farlo nella maniera descritta nell'istruzione pratica riguardante la presentazione delle domande di equa soddisfazione.

16. Avuto riguardo alla riservatezza della procedura di composizione amichevole (si vedano gli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del regolamento), le osservazioni e i documenti complessivamente depositati nel quadro della procedura volta alla conclusione di una composizione amichevole devono essere presentati separatamente dalle osservazioni scritte.

17. Le osservazioni depositate nell'ambito della procedura contenziosa non possono contenere alcun riferimento alle offerte, concessioni o altre dichiarazioni presentate con riguardo alla composizione amichevole.

III. Termini

Generalità

18. Le parti devono vigilare affinché le loro osservazioni e i documenti o atti ad esse allegati giungano in tempo utile alla cancelleria della Corte.

Proroga dei termini

19. I termini fissati ai sensi dell'articolo 38 del regolamento possono essere prorogati su richiesta di una parte.

20. Le parti che desiderano ottenere la proroga del termine devono formulare una domanda in tal senso non appena vengano a conoscenza delle circostanze che sembrano giustificare una misura di questo tipo e, in ogni caso, prima della scadenza del termine in questione. Esse devono motivare la loro domanda.

21. Una volta accordata, la proroga vale per tutte le parti soggette al rispetto del termine in questione, ivi comprese quelle che non l'hanno richiesta.

IV. Inosservanza delle prescrizioni per il deposito delle osservazioni

22. Quando le osservazioni sono state depositate in maniera non conforme a quanto indicato nei paragrafi 8 – 15 della presente istruzione pratica, il presidente della camera può invitare la parte interessata a presentarle nuovamente rispettando tali prescrizioni.

23. In caso di inosservanza delle condizioni sopra elencate, la Corte può ritenere che le osservazioni non siano state validamente depositate (si veda l'articolo 38 § 1 del regolamento).

Domande di equa soddisfazione¹

I. Introduzione

1. Riconoscere ai ricorrenti delle somme a titolo di equa soddisfazione non rientra tra i principali compiti della Corte, ma è accessorio alla sua funzione ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, che consiste nel vigilare sul rispetto da parte degli Stati dei loro obblighi derivanti dalla Convenzione.

2. Quando accorda un'indennità per danno ai sensi dell'articolo 41, la Corte tende a risarcire il ricorrente per le reali conseguenze pregiudizievoli di una violazione. Non può essere accordata alcuna indennità per un danno causato da eventi o situazioni che, secondo la Corte, non comportano violazione della Convenzione, né per un danno che si riferisce a motivi di ricorso dichiarati irricevibili in una fase precedente della procedura. Finora, la Corte non ha dunque ritenuto corretto accogliere richieste di risarcimenti definiti «punitivi», «aggravati» o «esemplari».

3. Inoltre, il testo dell'articolo 41 della Convenzione lascia alla Corte un potere discrezionale per decidere sulla questione dell'equa soddisfazione. Esso precisa chiaramente che la Corte può accordare una somma solo se il diritto interno dell'Alta Parte contraente in questione non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di questa violazione e, anche in tale situazione, soltanto «se del caso» («*if necessary*» nel testo inglese). Inoltre, la Corte accorda solo la soddisfazione che ritiene «equa» («*just*» nel testo inglese), ossia quella che le sembra più appropriata nella circostanza. Di conseguenza, quando esamina il fascicolo prima di decidere sull'eventuale importo da accordare, la Corte tiene conto delle particolarità e del contesto di ciascuna causa; a questo titolo, svolgono un ruolo importante la natura e le conseguenze della o delle violazioni constatate, la prassi della Corte nelle cause simili, nonché le differenti situazioni economiche degli Stati convenuti.

4. La Corte può anche rilevare motivi per accordare in via equitativa una somma inferiore al valore del danno realmente subito o alle spese effettivamente sostenute, o addirittura per non accordare alcuna indennità, o per concludere che la constatazione di violazione della Convenzione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per determinati capi del pregiudizio dedotto, e che non sia opportuno accordare una riparazione pecuniaria. Su quest'ultimo punto, si rammenta che ai sensi dell'articolo 41, la Corte resta libera di decidere che non debba essere accordata alcuna indennità, ad esempio quando esiste una possibilità di riapertura del procedimento o di ottenere un'altra indennità a livello interno; quando la violazione constatata è inferiore o di natura condizionale; quando delle misure generali costituirebbero la riparazione più appropriata; o quando altre ragioni lo impongono considerato il contesto generale o particolare della situazione denunciata. È opportuno aggiungere che il riconoscimento pubblico, in una sentenza vincolante per lo Stato contraente, del pregiudizio subito dal ricorrente rappresenta di per sé una forma adeguata di riparazione.

II. Domande di equa soddisfazione: portata

A. Principi generali

5. Il riconoscimento di una somma a titolo di equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione mira a risarcire il ricorrente per il danno reale accertato a seguito di una violazione; a questo titolo la somma può coprire il danno materiale, il danno morale e le spese (si veda *infra*). A seconda delle circostanze particolari della causa, la Corte può ritenere appropriato accordare un'indennità complessiva per danno materiale e danno morale.

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 28 marzo 2007 e aggiornata il 9 giugno 2022.

6. La Corte fissa l'importo delle indennità tenendo conto delle posizioni rispettive del ricorrente, in quanto parte lesa da una violazione, e della Parte contraente, in quanto garante dell'interesse pubblico. A questo proposito, e nella misura in cui la causa che le è stata sottoposta presenta un carattere ripetitivo, la Corte può fare questo calcolo basandosi sugli importi di riferimento già accordati nelle sentenze pilota o nelle corrispondenti sentenze di principio, prendendo anche in considerazione l'approccio semplificato e standardizzato seguito nella trattazione delle cause successive a queste sentenze.

7. Conformemente al principio *ne ultra petita*, la Corte non accorda nulla di più di quanto effettivamente richiesto dal ricorrente.

B. Danno materiale

8. Per quanto riguarda il danno materiale, il principio è che il ricorrente deve essere posto, per quanto possibile, nella situazione nella quale si sarebbe trovato se la violazione non fosse avvenuta – si tratta, in altre parole, di realizzare una *restitutio in integrum*. Questo può comportare una riparazione per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*) e per la perdita o il mancato profitto che devono essere previsti per il futuro (*lucrum cessans*).

9. Spetta al ricorrente dimostrare che dalla violazione o dalle violazioni dedotte è derivato per lui un pregiudizio materiale. Deve essere stabilito un nesso di causalità diretto tra il danno e la violazione constatata. Non è sufficiente un nesso semplicemente accennato o ipotetico. Il ricorrente deve produrre i documenti pertinenti per provare, per quanto possibile, non soltanto l'esistenza ma anche l'ammontare o il valore del danno. In linea di principio, la Corte accorda un'indennità per il danno complessivamente calcolato, a meno che non ravvisi ragioni di equità che giustificano un importo inferiore (si veda il punto 4 *supra*). Se il danno effettivo non si presta a una valutazione precisa, o se vi sono differenze importanti tra le somme calcolate dalle parti, la Corte procede a una stima, quanto più precisa possibile, a partire dagli elementi di cui dispone.

C. Danno morale

10. Le indennità che la Corte assegna per danno morale hanno lo scopo di riconoscere il fatto che una violazione di un diritto fondamentale ha comportato un pregiudizio morale, ad esempio delle sofferenze fisiche o psichiche, e sono quantificate in modo da riflettere approssimativamente la gravità di tale pregiudizio. È quindi spesso ragionevole supporre l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dedotta e il danno morale, in quanto i ricorrenti non sono tenuti a produrre ulteriori prove della loro sofferenza.

11. È nella natura del danno morale non prestarsi a un calcolo preciso. La domanda per il danno morale subito non deve quindi essere quantificata o comprovata, e il ricorrente può lasciare la Corte libera di valutarne l'ammontare.

12. La Corte, se ritiene che debba essere accordato un risarcimento pecuniario, procede a una valutazione in via equitativa tenendo conto dei principi che emanano dalla sua giurisprudenza, il che implica una certa flessibilità e un esame obiettivo di ciò che è giusto, equo e ragionevole tenuto conto delle circostanze della causa nel loro complesso, vale a dire non solo la situazione del ricorrente, ma anche il suo eventuale contributo a quest'ultima e il contesto generale nel quale è stata commessa la violazione.

13. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la Corte si basa sulla propria prassi pertinente in materia di violazioni simili per trarne dei principi ad uso interno come punto di partenza necessario per fissare un'indennità adeguato alle circostanze di ciascun caso di specie. Tra i fattori che la Corte prende in considerazione per determinare l'importo di queste indennità, vi sono la natura e la gravità della violazione constatata, nonché la sua durata e le sue conseguenze; l'esistenza o meno di violazioni multiple dei diritti protetti; il riconoscimento o meno di un precedente indennizzo a livello interno o l'adozione da parte dello Stato convenuto di altre misure che possono essere considerate come la

riparazione più appropriata; e qualsiasi altro contesto o elemento specifico del caso in esame che dovrebbe essere preso in considerazione.

14. Inoltre, come elemento dell'«equa soddisfazione», la Corte tiene conto nei suoi calcoli della situazione economica locale degli Stati convenuti. Nel farlo, prende in considerazione i dati macroeconomici aggiornati e accessibili al pubblico, ad esempio quelli pubblicati dal Fondo monetario internazionale (FMI). Poiché le circostanze economiche nei paesi interessati possono cambiare, gli importi dei risarcimenti accordati alle parti lese in circostanze analoghe possono variare a seconda dei diversi Stati convenuti e dei periodi.

D. Spese

15. La Corte può ordinare di rimborsare al ricorrente le spese che ha necessariamente, e quindi inevitabilmente, sostenuto – prima a livello nazionale poi nella procedura svoltasi dinanzi ad essa – per tentare di impedire la violazione o di porvi rimedio. Le spese di solito includono le spese per l'assistenza di un avvocato, le spese di giustizia e di traduzione, le spese postali, ecc. Esse possono comprendere anche le spese per la trasferta e il soggiorno, soprattutto se sono state sostenute per assistere a un'udienza dinanzi alla Corte.

16. Quando il ricorrente è rappresentato da una persona diversa da un «avvocato abilitato all'esercizio della professione», gli onorari possono essere rimborsati soltanto se questa persona ha precedentemente ottenuto l'autorizzazione ad assumere tale rappresentanza (articolo 36 §§ 2 e 4 a) del regolamento della Corte).

17. La Corte può accogliere le richieste relative alle spese soltanto se si riferiscono alle violazioni che essa constata. Deve rigettarle se riguardano doglianze che non hanno portato a una constatazione di violazione, o doglianze dichiarate irricevibili. Detto ciò, il ricorrente ha la possibilità di ripartire le sue richieste relative alle spese tra le varie doglianze che ha sollevato.

18. Le spese devono essere state realmente sostenute, vale a dire che i ricorrenti devono averle pagate o essere tenuti a farlo in virtù di un obbligo legale o contrattuale. Devono essere prodotti i documenti giustificativi attestanti che il ricorrente ha pagato o è tenuto a pagare tali spese. Di conseguenza, le ore di lavoro svolto dal ricorrente stesso non possono essere considerate spese realmente sostenute. Ogni importo versato o dovuto dalle autorità nazionali o dal Consiglio d'Europa per il gratuito patrocinio deve essere dedotto dalla somma eventualmente accordata per le spese.

19. L'importo delle spese deve essere ragionevole. La Corte, se ritiene eccessivi gli importi richiesti, accorderà una somma che, secondo la sua valutazione, è ragionevole. In considerazione delle variazioni che possono esistere tra i vari paesi per quanto riguarda gli onorari fatturati dagli avvocati, la Corte valuta quale possa essere una somma ragionevole tenendo conto degli importi richiesti e delle decisioni adottate nelle cause simili relative allo stesso paese. Essa può anche tenere conto se la violazione constatata rientra nella categoria della «giurisprudenza consolidata».

III. Condizioni di forma

20. I termini da rispettare, le precisazioni da apportare, i documenti giustificativi da produrre e le altre condizioni di forma in materia di deposito delle domande di equa soddisfazione sono indicati nell'articolo 60 del regolamento della Corte. Ogni ricorrente che desidera depositare una domanda di equa soddisfazione deve preventivamente rispettare le condizioni di forma e di merito pertinenti fissate dalla Convenzione e dal regolamento della Corte, altrimenti non potrà essergli accordata alcuna somma a questo titolo.

21. Salvo diversa comunicazione alle parti (in particolare nelle cause che sollevano questioni ripetitive, si veda il punto 23 *infra*), la Corte precisa, in primo luogo, che devono essere presentate richieste chiare e complete entro i termini fissati dal presidente della camera e indicati alle parti nella lettera di comunicazione; in secondo luogo, che le domande per danni materiali o per le spese devono essere suffragate da idonei documenti giustificativi (ad esempio relazioni di esperti, preventivi

dettagliati o fatture), laddove tali documenti esistano e le parti possano effettivamente produrli; e, in terzo luogo, che se tali condizioni non sono soddisfatte, la Corte, in assenza di un'idonea giustificazione, non accorderà in linea di principio alcuna somma. La Corte non è vincolata dal modo in cui il ricorrente classifica le sue richieste e può ritenere più opportuno, ad esempio, considerare che alcune richieste rientrino nel danno materiale e non nelle spese.

22. In alcuni casi eccezionali, con riserva del suo potere discrezionale, la Corte respingerà in linea di principio le richieste che erano state riportate nel formulario di ricorso ma che non sono state riproposte in una certa fase del procedimento indicata dal presidente della camera, nonché le richieste presentate fuori termine senza giustificazione.

23. Nelle cause che sollevano questioni ripetitive che sono trattate in modo semplificato conformemente alla giurisprudenza pertinente e consolidata della Corte, i ricorrenti possono essere dispensati dall'obbligo di presentare una separata domanda di equa soddisfazione. In tal caso, le parti sono chiaramente informate nella lettera di comunicazione che il risarcimento che potrebbe essere accordato a questo titolo sarà basato sugli importi pertinenti della causa di riferimento o su una proposta di composizione amichevole, oppure la Corte può decidere che la constatazione di una violazione equivale di per sé a un'equa soddisfazione. Si rammenta che non è ripetendo le stesse conclusioni e accordando delle somme personalizzate e relativamente importanti in un gran numero di cause che la Corte assolve necessariamente al meglio il suo compito che consiste, secondo l'articolo 19 della Convenzione, nell'«assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla (...) Convenzione e dai suoi Protocolli».

24. I ricorrenti sono invitati a indicare un conto bancario sul quale desiderano che siano versate le somme accordate. Essi devono precisare se desiderano che determinati importi, ad esempio quelli assegnati loro per le spese, siano pagati separatamente, ad esempio direttamente sul conto bancario del loro rappresentante. Se la domanda è presentata da più ricorrenti, questi ultimi devono anche indicare se desiderano che la somma sia versata loro congiuntamente o separatamente. In linea di principio, la Corte assegna la somma congiuntamente ai componenti di uno stesso nucleo familiare.

IV. Forma delle riparazioni accordate dalla Corte

25. Alle vittime delle violazioni constatate, comprese le vittime indirette o le persone giuridiche, può essere accordata una somma a titolo di equa soddisfazione. La Corte può ordinare che la somma sia trattenuta a titolo di deposito fiduciario per i ricorrenti che, per un qualsiasi motivo, non possano riceverla alla data del versamento.

26. La riparazione eventualmente accordata dalla Corte consiste solitamente in una somma di denaro che la Parte contraente convenuta deve versare alla vittima o alle vittime delle violazioni constatate. L'indennità che il ricorrente può ottenere dalla Corte ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione è, in linea di principio, espressa in euro (EUR, €), indipendentemente dalla valuta in cui il ricorrente formula le sue richieste. Se quest'ultimo deve percepire l'indennità in una valuta diversa dall'euro, la Corte ordina che le somme espresse in euro siano convertite in quest'altra valuta, al tasso di cambio applicabile alla data del versamento. Al momento della presentazione delle sue richieste, il ricorrente deve, eventualmente, considerare le implicazioni di questa politica, tenuto conto degli effetti che avrà la conversione in euro di somme espresse in una valuta diversa o la conversione di somme espresse in euro in una valuta diversa.

27. La Corte fissa, di sua iniziativa, un termine per l'eventuale versamento da effettuare; questo termine di solito è di tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ed esecutiva. La Corte ordina anche il pagamento di interessi moratori semplici in caso di versamento effettuato dopo la scadenza del termine fissato. Di norma, fissa il tasso di questi interessi a un livello pari a quello del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine fissato fino al versamento dell'indennità assegnata, aumentato di tre punti percentuali.

V. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

28. Le sentenze della Corte sono essenzialmente di natura dichiarativa. In linea di principio, spetta in primo luogo allo Stato interessato scegliere, sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri, i mezzi da utilizzare nel proprio ordinamento giuridico interno per adempiere al suo obbligo ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, purché questi mezzi siano compatibili con le conclusioni e lo spirito della sentenza della Corte. Concretamente, ciò significa che solo in alcune circostanze particolari la Corte ritiene utile indicare a uno Stato convenuto il tipo di misure, diverse dal versamento di somme di denaro a titolo di equa soddisfazione in base all'articolo 41, che potrebbero essere adottate per porre fine alla situazione che ha dato luogo alla constatazione di violazione. Molto spesso, questo è ciò che avviene nelle sentenze che trattano problemi sistemici, in particolare nelle sentenze pilota.

29. Qualsiasi questione relativa al rispetto o meno da parte del governo convenuto dei suoi obblighi indicati nella sentenza definitiva è esaminata dal Comitato dei Ministri e, se del caso, dalla Corte stessa (articolo 46 §§ 3-5 della Convenzione).

L'invio elettronico protetto di documenti da parte del governo¹

I. Campo di applicazione

1. I governi degli Stati contraenti che hanno optato per il sistema di invio elettronico protetto di documenti istituito dalla Corte inviano le loro comunicazioni scritte con la Corte trasferendole sul sito internet protetto creato a tale scopo e ricevono le comunicazioni scritte che sono loro indirizzate dalla cancelleria della Corte scaricandole dal suddetto sito, con riserva delle seguenti eccezioni:

a) in caso di malfunzionamento del sito protetto, i documenti riguardanti una richiesta ai fini dell'indicazione di una misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono obbligatoriamente essere inviati via fax o per posta elettronica; in tal caso si deve apporre chiaramente sul documento l'indicazione «**Articolo 39. Urgente**»;

b) gli allegati come mappe, manuali, ecc. che non possono essere integralmente visualizzati in formato elettronico possono essere inviati per posta;

c) la cancelleria della Corte può chiedere che un documento o un allegato cartaceo sia inviato per posta.

2. Se il governo ha inviato un documento per posta o via fax, non appena possibile inoltrerà per via telematica una nota di spedizione che descriva il documento inviato per posta o per fax, indichi la data della sua spedizione ed esponga le ragioni per le quali non è stato possibile l'invio in formato elettronico.

II. Esigenze tecniche

3. Il governo deve dotarsi dell'attrezzatura tecnica necessaria e seguire il manuale dell'utente ricevuto dalla cancelleria della Corte.

III. Formato e convenzione di denominazione

4. Ogni documento trasmesso per via telematica deve essere in formato PDF, preferibilmente in formato PDF con testo ricercabile.

5. Le lettere e le osservazioni scritte non firmate non sono accettate. I documenti firmati che devono essere trasmessi per via telematica sono generati tramite scansione della copia cartacea originale. Il governo conserva la copia cartacea originale nel suo fascicolo.

6. Il nome di un documento trasmesso per via telematica si compone del numero del ricorso seguito dal cognome del ricorrente come scritto in alfabeto latino dalla cancelleria della Corte, e di un'indicazione del contenuto del documento².

IV. Data da prendere in considerazione in riferimento ai termini

7. La data nella quale il governo ha caricato con successo un documento sul sito protetto è considerata la data di spedizione del documento ai sensi dell'articolo 38 § 2 del regolamento o la data di deposito del documento ai fini dell'articolo 73 § 1 del regolamento.

8. Per facilitare la tracciabilità della corrispondenza scambiata, ogni giorno poco prima della mezzanotte il server sicuro genera in automatico un messaggio elettronico che fornisce l'elenco dei documenti trasmessi per via elettronica nel corso delle ultime ventiquattro ore.

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 22 settembre 2008, modificata il 29 settembre 2014 e il 5 luglio 2018.

2. Esempio: 65051/01 Karagyozov Observ Recev Merito.

V. Pluralità di versioni di un unico e medesimo documento

9. Il sito elettronico protetto non permette la modifica, la sostituzione o l'eliminazione di un documento caricato. Se il governo ha la necessità di modificare un documento da lui caricato, crea un nuovo documento, che rinomina (ad esempio aggiungendo la parola «modificato» al nome del primo documento). Questa possibilità deve essere utilizzata soltanto in caso di effettiva necessità e non ai fini della correzione di errori minori.

10. Quando il governo ha inviato più di una versione dello stesso documento, è preso in considerazione solo il documento giunto entro i termini. Quando alla cancelleria è pervenuta entro i termini più di una versione, viene presa in considerazione solo l'ultima versione, a meno che il presidente della camera non decida diversamente.

Domande di anonimato¹

(Articoli 33 e 47 del regolamento)

Principi generali

Si ricorda alle parti che, salvo deroga accordata in virtù degli articoli 33 o 47 del regolamento, i documenti afferenti alle procedure che si svolgono dinanzi alla Corte sono pubblici. Pertanto, tutte le informazioni presentate in riferimento ad un ricorso, sia nell'ambito della procedura scritta che in quello della procedura orale, comprese le informazioni sul ricorrente o su terzi, sono accessibili al pubblico.

Si rammenta inoltre alle parti che le esposizioni dei fatti, le decisioni e le sentenze della Corte sono normalmente pubblicate in Hudoc² sul sito internet della Corte (articolo 104A del regolamento).

Domande formulate in cause pendenti

I ricorrenti che desiderano mantenere l'anonimato devono farne richiesta nel momento in cui compilano il formulario di ricorso o il più presto possibile successivamente. In entrambi i casi devono esporre i motivi della loro domanda e precisare le conseguenze che potrebbe comportare la divulgazione della loro identità.

Domande retroattive

Se un ricorrente desidera richiedere l'anonimato relativamente a una o più cause pubblicate su Hudoc anteriormente al 1° gennaio 2010, deve inviare alla cancelleria una lettera che esponga i motivi della sua domanda e precisi le conseguenze che ha avuto o potrebbe avere per lui la divulgazione della sua identità. Deve anche spiegare perché non ha richiesto l'anonimato mentre la causa era pendente dinanzi alla Corte.

Per decidere sulla domanda il presidente tiene conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente e del grado di pubblicità che la decisione o la sentenza ha già ricevuto, valutando se sia opportuno o meno, soprattutto sul piano pratico, accogliere la domanda.

Se il presidente accoglie la domanda, determina anche le misure da adottare per evitare che il ricorrente sia identificato. Può così disporre, ad esempio, che la decisione o la sentenza riguardante il ricorrente venga ritirata dal sito internet della Corte, o che gli elementi di identificazione personale dell'interessato siano cancellati dai documenti pubblicati.

Altri provvedimenti

Il presidente può anche adottare le misure che ritenga necessarie o auspicabili in relazione a qualsiasi documento pubblicato dalla Corte per garantire il diritto al rispetto della vita privata.

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 14 gennaio 2010.

2. <http://hudoc.echr.coe.int>

L'invio elettronico di documenti da parte del ricorrente¹

I. Campo di applicazione

1. Dopo la comunicazione del ricorso, i ricorrenti che hanno optato per la trasmissione di documenti per via telematica inviano tutte le loro comunicazioni scritte con la Corte utilizzando il Servizio di comunicazione per via telematica (eComms) della Corte, e accettano le comunicazioni scritte che sono loro indirizzate dalla cancelleria della Corte tramite eComms, con riserva delle seguenti eccezioni:

- a) le comunicazioni scritte riguardanti una richiesta di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del regolamento sono inviate soltanto via fax e per posta;
- b) gli allegati come mappe, manuali, ecc. che non possono essere integralmente visualizzati in formato elettronico possono essere inviati per posta;
- c) la cancelleria della Corte può chiedere che un documento o un allegato cartaceo sia inviato per posta.

2. Se il ricorrente ha inviato un documento per posta o via fax, appena possibile inoltra per via telematica una nota di spedizione che descriva il documento inviato per posta o per fax, indichi la data della spedizione ed esponga le ragioni per le quali non è stato possibile l'invio in formato elettronico.

II. Esigenze tecniche

3. Il ricorrente deve dotarsi dell'attrezzatura tecnica necessaria e seguire il manuale dell'utente disponibile sul sito eComms.

III. Formato e convenzione di denominazione

4. Ogni documento trasmesso per via elettronica deve essere in formato PDF. I documenti PDF devono essere del tipo «PDF testo» piuttosto che «PDF immagine».

5. Le lettere e le osservazioni scritte non firmate non sono accettate. I documenti firmati che devono essere trasmessi per via telematica sono generati tramite scansione della copia cartacea originale. Il ricorrente conserva la copia cartacea originale nel suo fascicolo.

6. Il nome di un documento trasmesso per via telematica si compone del numero del ricorso seguito dal cognome del ricorrente come scritto in alfabeto latino dalla cancelleria della Corte, e di un'indicazione del contenuto del documento².

IV. Data da prendere in considerazione in riferimento ai termini

7. La data nella quale il ricorrente ha trasmesso con successo un documento per via telematica è considerata la data di invio (ora di Strasburgo) del documento ai sensi dell'articolo 38 § 2 del regolamento, o la data di deposito del documento ai fini dell'articolo 73 § 1 del regolamento.

8. Per facilitare la tracciabilità della corrispondenza scambiata e garantire il rispetto dei termini fissati dalla Corte, il ricorrente deve verificare regolarmente la propria posta elettronica e il proprio account eComms.

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 29 settembre 2014. La presente istruzione pratica è entrata in vigore il 6 settembre 2018.

2. Esempio: 65051/01 Karagyozev Observ Recev Merito.

V. Pluralità di versioni di un unico e medesimo documento

9. eComms non permette la modifica, la sostituzione o l'eliminazione di un documento caricato. Se il ricorrente ha la necessità di modificare un documento da lui caricato, crea un nuovo documento, che rinomina (ad esempio aggiungendo la parola «modificato» al nome del primo documento). Questa possibilità deve essere utilizzata soltanto in caso di effettiva necessità e non ai fini della correzione di errori minori.

10. Quando il ricorrente ha inviato più di una versione dello stesso documento, viene preso in considerazione solo il documento giunto entro i termini. Quando alla cancelleria è pervenuta entro i termini più di una versione, viene presa in considerazione l'ultima versione, a meno che il presidente della camera non decida diversamente.

Trattamento dei ricorsi in caso di grande afflusso¹

(Ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione)

I. Introduzione

1. In questi ultimi anni, la Corte si trova sempre più spesso a far fronte a un grande afflusso di ricorsi, che derivano generalmente da vari problemi strutturali o sistemici² o da una specifica evoluzione fattuale³ che interessa un gran numero di persone all'interno di uno Stato parte. È evidente che un grande afflusso di ricorsi rischia di pesare sulla capacità della Corte di assolvere la missione che le assegna l'articolo 19 della Convenzione, a meno che non siano adottate delle misure speciali per trattare questi ricorsi appena pervengono alla Corte e prima che siano assegnati alle sezioni conformemente all'articolo 52 del regolamento della Corte.

II. Misure speciali che possono essere adottate per far fronte alla ricezione di un gran numero di ricorsi

2. In caso di afflusso di numerosi ricorsi simili, il cancelliere, sotto l'autorità del presidente della Corte, può decidere, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, di sospendere provvisoriamente la registrazione di una parte o di tutti questi ricorsi, in attesa che una formazione giudiziaria si pronunci in una o più cause di principio su come trattare i ricorsi in questione.

3. Quando i ricorsi in questione si basano su fatti simili e/o riguardano doglianze simili, il cancelliere può, se necessario, chiedere che la presentazione dei ricorsi sia coordinata a livello nazionale, e che i ricorsi raggruppati siano ripresentati entro un termine fissato, e in un formato particolare⁴. Il cancelliere può dare ulteriori indicazioni, conformemente al regolamento della Corte e alle altre istruzioni pratiche pertinenti, sulle misure volte ad agevolare l'esame efficace e rapido dei ricorsi.

4. Un ricorso che non è stato ripresentato come indicato può non essere esaminato dalla Corte.

III. La data di presentazione del ricorso

5. Ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la data di presentazione del ricorso è, in linea di principio, la data di deposito del formulario di ricorso debitamente compilato conformemente alle istruzioni contenute negli articoli 45 e 47 del regolamento della Corte o alle altre istruzioni impartite dal cancelliere.

6. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 47 § 6 b) del suo regolamento, se lo ritiene giustificato, la Corte può decidere di prendere in considerazione un'altra data.

IV. Comunicazione con i ricorrenti

7. La Corte può decidere di comunicare informazioni riguardanti questi ricorsi mediante comunicati stampa, anziché corrispondere individualmente con dei ricorrenti o rispondere a ogni singola domanda.

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento della Corte il 25 agosto 2022.

2. Si veda, ad esempio, *Burmych e altri c. Ucraina* (cancellazione) [GC], nn. 46852/13 e altri, §§ 8-44, 12 ottobre 2017.

3. Si veda, ad esempio, *Zambrano c. Francia* (dec.), n. 41994/21, §§ 4-11, 20, 36 e 37, 21 settembre 2021.

4. Per maggiori indicazioni sul deposito di ricorsi raggruppati e sui ricorsi presentati da più ricorrenti, si veda l'istruzione pratica sull'introduzione dell'istanza.

Domande presentate in base all'articolo 43 della Convenzione¹

1. La presente istruzione pratica riguarda le domande di rinvio di una causa dinanzi alla Grande Camera formulate ai sensi degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento della Corte.
2. Le istruzioni sul deposito di osservazioni scritte di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'Istruzione pratica sulle osservazioni scritte si applicano alle domande presentate in base all'articolo 43.

Termini

3. Si richiama l'attenzione delle parti sul fatto che, per rispettare il termine di cui all'articolo 43 § 1, le domande devono pervenire alla Corte entro la fine dell'ultimo giorno del termine di tre mesi non prorogabile. Una volta scaduto questo termine, la sentenza della camera diviene automaticamente definitiva (articolo 44 § 2 b) della Convenzione).

Contenuto

4. Le domande formulate ai sensi dell'articolo 43 devono essere motivate sulla base delle indicazioni specifiche di questa disposizione. Esse devono indicare per quale motivo la causa interessata può essere considerata eccezionale, e quali siano le questioni gravi relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o le questioni gravi di carattere generale, che essa solleva. Il collegio di cinque giudici della Grande Camera si pronuncia unicamente sulla base del fascicolo esistente, ossia la sentenza della camera e le argomentazioni presentate dalla o dalle parti in favore del rinvio (articolo 73 § 2 del regolamento).

Lingua

5. Un ricorrente che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 34 del regolamento a utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente può utilizzare questa stessa lingua nella domanda che formula ai sensi dell'articolo 43 (articolo 34 § 3 d) del regolamento). Per quanto riguarda la traduzione in una delle lingue ufficiali della Corte, si applica l'articolo 34 § 3 b) e c) del regolamento.

Forma e lunghezza massima

6. Le domande, normalmente, devono:
 - a) essere scritte su fogli formato A4 con un margine di almeno 3,5 cm. di larghezza;
 - b) essere dattiloscritte e facilmente leggibili; il testo deve essere redatto almeno in corpo 12 e le note a piè di pagina in corpo 10, con interlinea 1,5;
 - c) contenere solo numeri espressi in cifre;
 - d) avere tutte le pagine numerate consecutivamente;
 - e) essere divise in paragrafi numerati;
 - f) qualora la domanda sia inviata per posta, il testo deve essere stampato solo sul lato anteriore dei fogli, dato che i fogli e gli allegati devono essere assemblati in modo da poter essere facilmente separati (è opportuno evitare di incollarli o di spillarli).
7. Le domande presentate in base all'articolo 43 non devono superare, per principio, le dieci pagine.

1. Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento della Corte il 3 febbraio 2023.

Intervento di terzi ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16¹

I. Oggetto della presente istruzione pratica

1. La presente istruzione pratica ha lo scopo di precisare il modo in cui le terze parti possono intervenire ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16, le procedure e i requisiti applicabili, nonché il ruolo di tale intervento nei lavori della Corte.

II. Il ruolo dei terzi intervenienti nella procedura dinanzi alla Corte

A. I terzi intervenienti ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione

2. L'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione è un meccanismo procedurale il cui scopo è permettere alla Corte di conoscere le opinioni che alcuni Stati e alcune altre persone che non sono parti nel procedimento che si svolge dinanzi ad essa possono avere sulle questioni sollevate da una causa, e di sentire delle informazioni o delle argomentazioni che possono essere più generali o diverse da quelle proposte dalle parti. Questo tipo di intervento può aver luogo su iniziativa della Corte (possibilità espressamente prevista dall'articolo 36 § 2 della Convenzione) o su iniziativa del potenziale interveniente. Il ruolo delle terze parti invitate o autorizzate a intervenire ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione è quello di sottoporre alla Corte, in modo quanto più imparziale e obiettivo possibile, degli elementi di diritto o di fatto che possano aiutarla a risolvere con più ampia competenza la controversia che deve dirimere. Di conseguenza, le terze parti non possono esprimere il loro sostegno diretto a una delle parti, formulare domande riguardanti i procedimenti dinanzi alla Corte, chiedere una riparazione dinanzi alla Corte, partecipare alla trattativa condotta al fine di giungere a una composizione amichevole tra le parti, o chiedere la dichiarazione di incompetenza o il rinvio di una causa dinanzi alla Grande Camera.

3. Tutte le osservazioni dei terzi intervenienti sono sempre inserite nel fascicolo di cui dispone la formazione della Corte che ha in carico la causa, e possono essere menzionate, anche sommariamente, nella decisione o nella sentenza in seguito emessa.

B. Gli interventi di terzi ai sensi della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16

4. Gli interventi di terzi ai sensi della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 perseguono lo stesso scopo, ma devono essere compatibili con la particolare natura del procedimento previsto da questo Protocollo. Tutti gli interventi di terzi sono utilizzati dalla Corte nello stesso modo in cui lo sono nel procedimento contenzioso (paragrafo 3 *supra*).

III. Chi può intervenire in qualità di terza parte ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione?

5. La possibilità di intervenire in qualità di terza parte è aperta a «ogni [Alta] Parte contraente che non sia parte in causa» o a «ogni persona interessata diversa dal ricorrente» (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 a) del regolamento della Corte; «il regolamento»). L'espressione «ogni persona interessata» può includere: a) gli «*amici curiae*» («amici della Corte» - paragrafo 10 *infra*) e b) i «terzi interessati» (paragrafo 12 *infra*). Contrariamente all'intervento dello Stato contraente di cui il o i ricorrenti sono cittadini, previsto dall'articolo 36 § 1 della Convenzione, l'intervento ai sensi

1. Istruzione pratica emanata dalla presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento della Corte il 13 marzo 2023.

dell'articolo 36 § 2 non è di diritto; è lasciato alla discrezione della Corte ed è possibile solo se quest'ultima è convinta che l'intervento sarebbe «nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia». Contrariamente ad altre giurisdizioni, la Corte non esige che il potenziale interveniente abbia un interesse giuridico diretto nell'esito della controversia.

6. Il potenziale interveniente può anche avere solo un interesse giuridico indiretto nella causa, un interesse più ampio nell'esito della stessa, o addirittura nessun interesse concreto. Ciò può variare a seconda che si tratti di uno Stato contraente, di un *amicus curiae* o di un «terzo interessato» (paragrafi 8, 10 e 12 *infra*).

7. Non è neppure formalmente richiesto che il potenziale interveniente sia cittadino di uno Stato contraente, né che risieda o abbia la sua sede in uno Stato contraente.

A. Gli Stati contraenti diversi da quello di cui il o i ricorrenti sono cittadini, e gli altri Stati

8. Per gli Stati contraenti diversi da quello di cui il o i ricorrenti sono cittadini, l'interesse a intervenire in qualità di terza parte dipende generalmente dal fatto che le sentenze della Corte, pur essendo formalmente vincolanti soltanto nei confronti dello Stato contraente convenuto (articolo 46 § 1 della Convenzione), chiariscono e sviluppano anche le norme enunciate nella Convenzione e nei suoi protocolli. Pertanto, in quanto destinatari degli obblighi imposti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, gli Stati contraenti hanno, in linea di principio, un interesse legittimo a far conoscere la loro opinione su una questione giuridica sollevata in una causa sottoposta all'esame della Corte, anche quando il ricorso esaminato non è diretto contro di essi.

9. Anche gli Stati non contraenti possono chiedere di intervenire ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione, poiché possono anche rientrare nella categoria delle «persone[e] interessate[e]». Tuttavia, anch'essi devono avere un motivo legittimo per farlo.

B. Gli amici curiae

10. L'espressione «ogni persona interessata» può includere organizzazioni non governative, accademici, privati cittadini, imprese, altre organizzazioni internazionali, altri organi del Consiglio d'Europa, istituzioni nazionali indipendenti di difesa dei diritti umani, ecc. L'interesse a intervenire risiede normalmente nella possibilità per questi intervenienti di presentare delle osservazioni che possano aiutare la Corte, e quindi di servire «l'interesse di una buona amministrazione della giustizia». In questo senso sono «amici della Corte» (*amici curiae*).

11. Sebbene possano anche rientrare nella categoria delle «persona[e] interessata[e]», le autorità dello Stato – quali il legislatore, i giudici o le autorità locali o regionali – normalmente non sono autorizzate a intervenire. In effetti, nel contenzioso internazionale le autorità di uno Stato devono, in linea di principio, essere rappresentate dal loro governo centrale (*Assanidzé c. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 12, CEDU 2004-II). Ciò riguarda sia le autorità dello Stato convenuto che quelle di un altro Stato contraente o non contraente.

C. I «terzi interessati»

12. L'espressione «ogni persona interessata» può anche includere delle persone i cui diritti possono essere pregiudicati, sebbene indirettamente, se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli – ad esempio, la controparte del ricorrente nel procedimento civile interno all'origine del ricorso individuale presentato dinanzi alla Corte, o l'altro genitore nelle cause in materia di affidamento dei figli. Per quanto riguarda questi «terzi interessati», «l'interesse della giustizia» può esigere che siano sentiti prima che la Corte si pronunci su una questione che può, anche indirettamente, pregiudicare i loro diritti. Il motivo per cui tali persone possono voler intervenire risiede generalmente nel fatto che una constatazione di violazione da parte della Corte può portare a) alla riapertura del procedimento interno all'origine della causa sottoposta alla Corte, o b) ad altre

misure individuali di esecuzione della sentenza della Corte che possano produrre degli effetti diretti sulla loro situazione giuridica a livello interno.

IV. Chi può intervenire in qualità di terza parte ai sensi della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16?

13. Nel procedimento previsto dal Protocollo n. 16, la domanda di parere consultivo proviene da una corte o da un tribunale di uno Stato contraente, e deve fare riferimento a una causa pendente dinanzi a questa autorità giudiziaria (articolo 1 §§ 1 e 2 del Protocollo n. 16). Inoltre, il parere consultivo emesso dalla Corte, anche se non vincolante (articolo 5 del Protocollo n. 16), mira a fornire all'autorità giudiziaria interna interessata delle linee guida sull'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli, e può quindi avere un'incidenza sul seguito e sull'esito del procedimento interno nell'ambito del quale viene emesso. Da ciò consegue che le parti del procedimento interno si trovano in una posizione particolare e devono, in linea di principio, avere la possibilità di intervenire in qualità di terze parti nel procedimento condotto dinanzi alla Corte (articolo 94 del regolamento), anche se si tratta di autorità dello Stato. La prassi della Corte è di invitarle sistematicamente a farlo.

14. Può essere invitato o autorizzato a intervenire anche ogni Stato contraente o «persona» (seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16, e articolo 44 § 7 del regolamento in combinato disposto con l'articolo 44 § 3 a) del regolamento). I motivi per voler intervenire sono generalmente analoghi a quelli che possono indurre a formulare una richiesta di autorizzazione a intervenire ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione.

V. Quando una terza parte può essere invitata o autorizzata a intervenire?

15. Una terza parte può essere invitata o autorizzata a intervenire ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 solo se la Corte è convinta che questo intervento di terzi sia «nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia» ((articolo 36 § 2 della Convenzione; seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16; articolo 44 § 3 a) del regolamento).

16. La Corte non consulta le parti prima di decidere di invitare o di autorizzare una terza parte a intervenire.

VI. Rappresentanza dei terzi intervenienti

17. Il terzo interveniente, se è uno Stato contraente, deve essere rappresentato dal suo agente, che può farsi assistere da avvocati o consulenti (articolo 35 del regolamento). Le altre terze parti che intervengono ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 non hanno bisogno di essere rappresentate in nessuna fase del procedimento.

Se sceglie di farsi rappresentare, il terzo interveniente è soggetto agli stessi divieti di una parte, ossia non può farsi rappresentare da un ex giudice della Corte, da un giudice *ad hoc* in carica o da una persona inserita nell'elenco in vigore delle persone che una Parte contraente ha indicato come idonee a esercitare le funzioni di giudice *ad hoc* (articoli 4 § 2 e 29 § 1 a) *in fine* e c) *in fine* del regolamento).

18. Per la rappresentanza congiunta dei terzi intervenienti in udienza, si veda il paragrafo 43 *infra*.

VII. In cosa consiste un intervento di terzi?

19. Una terza parte che interviene ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16, di norma, è autorizzata soltanto a presentare osservazioni scritte. Essa può essere autorizzata a prendere parte all'udienza e a presentare osservazioni orali soltanto «in circostanze eccezionali» (articolo 44 § 3 a) del regolamento).

In caso di intervento di terzi nell'ambito di un'indagine ai sensi dell'allegato al regolamento della Corte («l'allegato»), la terza parte può «partecipare a un provvedimento istruttorio» (articolo A1 § 6 dell'allegato). La natura e l'entità di tale partecipazione dipendono dal provvedimento istruttorio ordinato: produzione di prove scritte, audizione di un testimone o di un esperto, raccolta di informazioni o sopralluoghi. Un terzo interveniente può chiedere l'audizione di un testimone o di un esperto, ma l'accoglimento o il rigetto di una domanda di questo tipo rientra nella valutazione discrezionale della Corte (articolo A1 § 1 dell'allegato in combinato disposto con l'articolo A5 § 6 dell'allegato). Il presidente della camera o i delegati incaricati dell'indagine possono fissare le condizioni della partecipazione del terzo interveniente, e limitarla in caso di mancato rispetto di queste condizioni (articoli A1 § 6 e A4 § 1 dell'allegato).

VIII. Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte in cui è possibile un intervento di terzi e i termini per depositare una richiesta di autorizzazione a intervenire

A. Nel procedimento contenzioso ai sensi dell'articolo 33 o 34 della Convenzione

20. Nel procedimento contenzioso ai sensi dell'articolo 33 o 34 della Convenzione, un intervento di terzi è possibile:

a) quando il ricorso è portato (in tutto o in parte) a conoscenza dello Stato contraente convenuto (articolo 44 §§ 3 a) del regolamento). Il termine di dodici settimane per depositare una richiesta di autorizzazione a intervenire in questa situazione comincia a decorrere dal momento in cui l'informazione secondo la quale il ricorso è stato portato a conoscenza della Parte contraente convenuta è pubblicata su HUDOC (la banca dati della giurisprudenza della Corte) (articolo 44 § 3 b) del regolamento). Tuttavia, il presidente della camera può, in alcuni casi, fissare un termine più breve o più lungo (articolo 44 § 3 b) *in fine* del regolamento).

b) durante un'udienza dinanzi a una camera (articolo 44 § 3 a) *in fine* del regolamento). Ciò è possibile soltanto «in circostanze eccezionali» (*ibidem*). Le domande di autorizzazione a prendere parte a un'udienza tenuta da una camera devono essere presentate entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell'informazione relativa alla decisione adottata dalla camera di tenere un'udienza (articolo 44 § 3 b) del regolamento).

c) dopo che una camera ha deciso di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera (articolo 44 § 4 a) del regolamento). Il termine previsto è ancora di dodici settimane e comincia a decorrere dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell'informazione relativa alla decisione che dichiara l'incompetenza, adottata dalla camera (*ibidem*). Tuttavia, il presidente della Grande Camera può, in alcuni casi, fissare un termine più breve o più lungo (articolo 44 § 3 b) *in fine* del regolamento in combinato disposto con l'articolo 71 § 1 del regolamento).

d) dopo che il collegio della Grande Camera ha accolto la domanda, presentata da una parte, di rinvio di una causa dinanzi alla Grande Camera (articolo 44 § 4 a) del regolamento). Il termine previsto di dodici settimane comincia a decorrere dalla data della pubblicazione sul sito web della Corte dell'informazione relativa alla decisione adottata dal collegio di accogliere la domanda di rinvio (*ibidem*). Tuttavia, il presidente della Grande Camera può, in alcuni casi, fissare un termine più breve o più lungo (articolo 44 § 3 b) *in fine* del regolamento in combinato disposto con l'articolo 71 § 1 del regolamento).

e) nell'ambito di un'indagine condotta dalla Corte (articolo A1 § 6 dell'allegato). Il termine è fissato dal presidente della camera (*ibidem*).

21. Non è possibile un intervento di terzi dinanzi al collegio che decide, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, se debba essere accolta una domanda di rinvio di una causa dinanzi alla Grande Camera. Si veda anche il paragrafo 42 *infra*.

B. Nel procedimento relativo alle richieste di pareri consultivi presentate ai sensi del Protocollo n. 16

22. L'intervento di terzi nei procedimenti relativi alle richieste di parere consultivo presentate ai sensi del Protocollo n. 16 è possibile dopo che il collegio di cinque giudici della Grande Camera ha accolto la richiesta di parere consultivo (seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16). Le parti del procedimento interno di norma sono invitate a intervenire (articolo 94 § 3 del regolamento; si veda anche il paragrafo 13 *supra*) e non hanno quindi bisogno di presentare una domanda in tal senso. Per le altre terze parti, il termine per la presentazione di una richiesta di autorizzazione a intervenire è normalmente di otto settimane, a decorrere dalla data in cui l'informazione relativa alla decisione del collegio di accogliere la domanda è pubblicata sul sito web della Corte (articolo 44 § 7 del regolamento in combinato disposto con l'articolo 44 § 4 a) del regolamento).

23. Non è possibile un intervento di terzi dinanzi al collegio che decide se debba essere accolta una richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16.

C. Rispetto del termine

24. Ai fini del calcolo dei termini sopra indicati (articolo 38 § 2 del regolamento) viene presa in considerazione la data certificata dell'invio della richiesta di autorizzazione a intervenire o, in mancanza, la data in cui quest'ultima è ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia, i potenziali intervenienti sono vivamente invitati a non attendere la fine del termine impartito per chiedere l'autorizzazione a intervenire, e a depositare la loro domanda in tal senso non appena possibile.

D. Effetti dell'autorizzazione di un intervento di terzi

25. L'autorizzazione a intervenire in qualità di terza parte presentando osservazioni scritte resta valida in tutte le fasi successive del procedimento dinanzi alla Corte (ad esempio, l'autorizzazione accordata nel corso del procedimento dinanzi a una camera rimane valida per il procedimento dinanzi alla Grande Camera). Si vedano anche i paragrafi 41 e 42 *infra*.

IX. Lingua, contenuto e modalità di presentazione di una richiesta di autorizzazione a intervenire

A. Lingua

26. La richiesta di autorizzazione a intervenire deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Corte, l'inglese o il francese (articolo 44 § 3 b) del regolamento). Tuttavia, la domanda iniziale può essere redatta in una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti (articolo 44 § 3 b) del regolamento in combinato disposto con l'articolo 34 § 4 del regolamento). In tal caso, questa domanda iniziale deve essere seguita da una traduzione in una lingua ufficiale della Corte, entro un termine che sarà fissato dal presidente della camera (o della Grande Camera) (articolo 34 § 4 b) del regolamento).

B. Contenuto

27. La richiesta deve essere concisa e, di norma, non deve superare le due pagine. Essa deve indicare il nome e il numero della causa alla quale si riferisce, e contenere sufficienti informazioni su:

- a) il potenziale interveniente;
- b) qualsiasi legame esistente tra questo potenziale interveniente e le parti del procedimento;
- c) i motivi per cui il potenziale interveniente desidera intervenire;
- d) eventualmente, la conoscenza particolare che il potenziale interveniente avrebbe di una o più delle questioni sollevate dalla causa;

e) i punti sui quali il potenziale interveniente propone di formulare delle osservazioni e, per quanto possibile, i motivi per ritenere che tali osservazioni potrebbero essere utili per la Corte ed essere diverse da quelle presentate dalle parti o da altre terze parti; e

f) la questione se il terzo interveniente propone di presentare osservazioni scritte, di prendere parte all'udienza, o entrambe.

Tutti questi dettagli sono necessari per consentire alla Corte di valutare se sia «nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia» autorizzare l'intervento.

C. Modalità di presentazione

28. La domanda deve essere presentata per iscritto (articolo 44 § 3 b) del regolamento) e inviata per posta o sia via fax che per posta. Non è accettata la presentazione per posta elettronica (paragrafi 3 e 4 dell'Istruzione pratica sulle osservazioni scritte).

X. Le osservazioni scritte delle terze parti

A. Termine di presentazione

29. Le osservazioni scritte di un terzo interveniente devono essere presentate entro il termine fissato dal presidente della camera (o della Grande Camera) (articolo 44 § 5 del regolamento). Tale termine è generalmente indicato nella lettera che informa la terza parte che le è stata accordata l'autorizzazione a intervenire.

30. Ai fini del calcolo di questo termine (articolo 38 § 2 del regolamento), viene presa in considerazione la data certificata dell'invio delle osservazioni scritte o, in mancanza, la data in cui queste ultime sono ricevute dalla cancelleria.

B. Lingua

31. Le osservazioni scritte presentate da terzi parti devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, l'inglese o il francese (articolo 44 § 6 del regolamento). I terzi intervenienti possono anche chiedere di essere autorizzati a utilizzare una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti (articolo 34 § 4 a) del regolamento in combinato disposto con l'articolo 34 § 4 d) del regolamento). In tal caso, essi devono depositare una traduzione in francese o in inglese delle loro osservazioni scritte entro un termine che spetta al presidente della camera (o della Grande Camera) fissare (articolo 34 § 4 b) i) del regolamento in combinato disposto con l'articolo 34 § 4 d) del regolamento).

C. Forma e contenuto

32. Ogni invito a intervenire in qualità di terzi o autorizzazione a farlo ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione o della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 è soggetto a condizioni fissate dal presidente della camera (o della Grande Camera) (articolo 44 §§ 5 e 7 del regolamento).

33. Per quanto riguarda la forma delle osservazioni scritte prodotte da terze parti, la prassi abituale della Corte è di stabilire le seguenti condizioni:

a) esse devono indicare il nome e il numero della causa alla quale fanno riferimento;

b) devono recare un titolo che indichi chiaramente che sono state redatte da una terza parte, e che identifichi questa terza parte;

c) non devono superare le dieci pagine (il numero limite di pagine non si applica agli allegati, ma questi ultimi non devono essere una prosecuzione delle osservazioni stesse);

d) devono essere dattiloscritte in nero su fondo bianco, in formato A4, con margini di almeno 3,5 cm;

- e) devono essere scritte con un carattere di almeno 12 punti nel corpo del testo e 10 punti nelle note a piè di pagina;
- f) devono avere tutte le pagine numerate consecutivamente;
- g) devono essere divise in paragrafi numerati;
- h) nel testo, le citazioni di oltre cinquanta parole devono essere rientrate; e
- i) devono contenere i richiami a tutti i documenti e/o atti probatori menzionati nelle osservazioni e a tutti gli allegati.

34. Per quanto riguarda il contenuto delle osservazioni scritte, la prassi abituale della Corte è di stabilire le seguenti condizioni:

- a) Le osservazioni di uno Stato contraente o di uno Stato non contraente interveniente ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione devono riguardare unicamente gli aspetti della causa in rapporto al particolare interesse che quest'ultima presenta per essi.
- b) Le osservazioni degli *amici curiae* non devono riguardare le circostanze particolari della causa o la ricevibilità o il merito del ricorso in quanto tali, ma devono piuttosto trattare le questioni generali sollevate dalla causa alla luce della particolare esperienza o competenza del terzo che interviene in materia.
- c) Le osservazioni dei «terzi interessati» devono trattare unicamente gli aspetti fattuali e giuridici della causa in relazione al particolare interesse che quest'ultima presenta per essi.

35. Nelle cause in cui due o più terze parti sono state autorizzate a intervenire, la Corte può ordinare loro di presentare osservazioni scritte congiunte piuttosto che individuali.

D. Modalità di presentazione

36. Le osservazioni scritte dei terzi intervenienti, con i loro allegati, devono essere inviate in triplice copia per posta, o in un unico esemplare inviato per fax seguito da tre copie inviate per posta. Non è accettata la presentazione per posta elettronica (paragrafi 3 e 4 dell'Istruzione pratica sulle osservazioni scritte).

E. Conseguenze del mancato rispetto di queste condizioni

37. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, il presidente della camera (o della Grande Camera) può decidere di non inserire nel fascicolo le osservazioni della terza parte interessata (articolo 44 § 5 del regolamento) o di chiedere a quest'ultima, se del caso, di presentare nuove osservazioni che rispettino le condizioni stabilite.

F. Diritto di replica delle parti (nell'ambito di un procedimento contenzioso) o dell'autorità giudiziaria che formula la richiesta (nell'ambito di una procedura di parere consultivo)

38. Nell'ambito di un procedimento contenzioso, le osservazioni scritte presentate da una terza parte sono trasmesse alle parti del procedimento che, secondo le condizioni, compreso il termine, fissate dal presidente della camera (o della Grande Camera), sono autorizzate a rispondervi per iscritto o, all'occorrenza, in udienza (articolo 44 § 6 del regolamento). In pratica, le parti spesso sono invitate a inserire la loro risposta nelle osservazioni sulla ricevibilità o sul merito del ricorso.

39. Nell'ambito di un procedimento relativo a una richiesta di parere consultivo, le osservazioni scritte di una terza parte (fra cui le parti del procedimento interno) sono trasmesse all'organo giudiziario che ha formulato tale richiesta, il quale può presentare osservazioni in risposta (articolo 94 § 5 del regolamento).

40. Le terze parti non possono rispondere, a loro volta, alle osservazioni o ai commenti fatti in risposta alle loro osservazioni scritte.

G. Osservazioni scritte già presentate in una fase precedente del procedimento

41. Se una terza parte è intervenuta nel procedimento dinanzi a una camera, e quest'ultima si è poi dichiarata incompetente a favore della Grande Camera o la causa è stata rinviata dinanzi ad essa dal collegio della Grande Camera, le osservazioni scritte del terzo interveniente indirizzate alla camera sono, in linea di principio, inserite nel fascicolo della Grande Camera. Tuttavia, la Corte può chiedere al terzo interveniente di presentare nuove osservazioni alla Grande Camera, qualora lo desideri.

42. Al contrario, le osservazioni scritte formulate da una terza parte, ivi compresa una terza parte autorizzata a intervenire nel procedimento dinanzi alla camera, non sono sottoposte al collegio della Grande Camera quando quest'ultimo decide, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, di accogliere o meno una domanda di rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera.

XI. Le osservazioni orali delle terze parti in udienza

43. Se, in via eccezionale, una terza parte è autorizzata a partecipare a un'udienza, questa autorizzazione, generalmente, è subordinata alla condizione che la durata delle sue osservazioni orali non superi i dieci minuti. Se due o più terze parti (in particolare degli Stati contraenti) sono autorizzate a partecipare all'udienza, può essere richiesto loro di nominare uno o due portavoce per presentare le osservazioni orali a nome di tutte loro congiuntamente. Tutte queste condizioni hanno lo scopo di assicurare il rispetto della parità procedurale tra le parti, che non deve essere compromessa dall'autorizzazione accordata a una terza parte di partecipare all'udienza.

44. Il contenuto delle osservazioni orali di una terza parte soggiace alle stesse condizioni previste per le osservazioni scritte (paragrafo 34 *supra*).

XII. Altri punti

A. Equa soddisfazione (in particolare, le spese)

45. Ai terzi intervenienti non può essere accordata alcuna equa soddisfazione. Ciò si evince dal testo stesso dell'articolo 41 della Convenzione, secondo il quale soltanto alla «parte lesa», vale a dire al ricorrente o alle persone che hanno proseguito il procedimento in suo nome, può essere accordata un'equa soddisfazione. In particolare, da ciò consegue che i terzi intervenienti devono farsi carico delle loro proprie spese.

46. La questione delle spese sostenute da una parte del procedimento interno, invitata a intervenire in qualità di terza parte ai sensi della seconda frase dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 in una procedura di parere consultivo, rientra nella competenza delle giurisdizioni nazionali dello Stato contraente che ha presentato la richiesta di parere consultivo, e deve essere esaminata da esse conformemente al diritto e alla prassi di questo Stato contraente (articolo 95 § 1 del regolamento).

47. È possibile che a una terza parte sia ordinato di farsi carico delle spese sostenute per la comparizione di un testimone, di un esperto o di un'altra persona convocata su sua richiesta nel corso di un'indagine condotta dalla Corte (articolo A5 § 6 dell'allegato).

B. Gratuito patrocinio

48. Le terze parti intervenienti in un procedimento contenzioso ai sensi degli articoli 33 o 34 della Convenzione, non hanno diritto al gratuito patrocinio della Corte; ne hanno diritto soltanto i ricorrenti (articolo 105 del regolamento).

49. Lo stesso vale per le terze parti intervenienti in una procedura relativa a una richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16, ad eccezione delle parti del procedimento interno quando le stesse sono invitate dalla Corte a intervenire. In tal caso, queste ultime possono chiedere alla Corte il gratuito patrocinio se non hanno risorse sufficienti per far fronte, in tutto o in parte, alle spese

sostenute nell'ambito del loro intervento nel procedimento dinanzi ad essa (articolo 95 § 2 del regolamento).

C. Diritto dei terzi intervenienti di essere informati della sentenza, della decisione o del parere consultivo emesso dalla Corte, e di riceverne copia

50. Tutti gli intervenienti sono informati della sentenza, della decisione o del parere consultivo emesso dalla Corte e ne ricevono copia (articoli 56 § 2, 77 § 3 e 94 § 10 del regolamento). Ciò si applica anche alle sentenze emesse a seguito di domanda di interpretazione ai sensi dell'articolo 46 § 3 della Convenzione e alle sentenze emesse a seguito di una procedura per inadempimento ai sensi dell'articolo 46 § 5 della Convenzione (articoli 99 e 104 del regolamento).